Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 novembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA" NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1951

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 gennaio 1951, n. 1.

Concessione di delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio* 1951)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' concessa al Governo della Regione, fino al 28 febbraio 1951, la delegazione di potestà legislativa a norma e nei limiti di cui alle leggi regionali 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 gennaio 1951

RESTIVO

LEGGE 3 gennaio 1951, n. 2.

Autorizzazione della spesa di L. 126.450.000, per l'acquisto di detrito asfaltico da impiegarsi in opere stradali di interesse regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio* 1951)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 126.450.000 per l'acquisto di complessive tonnellate 51.000 di detrito asfaltico da impiegarsi in opere stradali di interesse regionale.

Art. 2.

Il quantitavo di detrito asfaltico, indicato nell'articolo precedente, sarà acquistato, entro il 31 marzo 1951, per un ammontare di 18.000 tonnellate presso la Società A. B. C. D. (Asfalti, Bitumi, Combustibili Liquidi e Solidi) e per un ammontare di 33.000 tonnellate presso la Società Limmer Val de Travers.

L'acquisto del quantitativo di detrito asfaltico suddetto sarà effettuato ai prezzi di costo, che vengono fissati in lire 2350 a tonnellata per il detrito prodotto dalla Società A.B.C.D. e in L. 2550 per il detrito prodotto dalla Società Limmer Val de Travers.

Tali prezzi si intendono per merce « franco frantoio A.B.C.D. ».

Il detrito asfaltico deve contenere per l'80% una percentuale di sostanze bituminose dal 3 al 7,99% con una media del 6% ed una tolleranza dello 0,50% e per il 20% una percentuale delle stesse sostanze dall'8 al 10%.

Art. 3.

Con apposita convenzione da stipularsi tra l'Assessorato dei lavori pubblici e le predette Società A.B.C.D. e Limmer Val de Travers saranno fissate tutte le modalità per il ritiro del detrito asfaltico e il pagamento di esso, nonchè tutte le altre norme all'uopo necessarie.

Con la stessa convenzione sarà stabilito fra l'altro:

a) il numero degli operai che le suddette Società dovranno mantenere al lavoro per assicurare la fornitura, ai sensi della presente legge, del detrito asfaltico;

b) l'eventuale limitazione alle stesse Società di produrre e vendere polvere asfaltica durante il periodo in cui devono provvedere alla fornitura di cui sopra;

c) l'assunzione a carico di esse Società, entro il limite di lire 10 a tonnellata, degli oneri fiscali afferenti alle operazioni di fornitura del detrito asfaltico;

d) la condizione che la lavorazione del detrito asfaltico per conto della Società Limmer venga effettuata presso lo stabilimento della Società A.B.C.D.

Art. 4.

La spesa autorizzata ai sensi dell'art. 1 graverà sui fondi stanziati in bilancio (rubrica Assessorato dei lavori pubblici per opere stradali.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 gennaio 1951

RESTIVO

FRANCO — LA LOGGIA

LEGGE 3 gennaio 1951, n. 3.

Agevolazioni fiscali a favore del commercio della roccia asfaltica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio* 1951)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

In sostituzione dell'imposta di registro e tasse di bollo, escluse restando le cambiali, per atti e contratti relativi alle operazioni di vendita e lavorazione della roccia asfaltica, compiute nell'ambito della Regione siciliana dall. imprese esercenti le miniere asfaltifere esistenti nel territorio della Regione medesima, nonchè della imposta sulla entrata afferente alle dette operazioni, è dovuta dai produttori una tassa unica e complessiva in abbonamento nella misura di L. 10 per ogni tonnellata di roccia asfaltica predetta.

Per la roccia asfaltica prodotta ma usata dagli esercenti per la distillazione, la tassa unica in abbonamento, prevista dal precedente comma, è dovuta nella misura di L. 5 per tonnellata.

Art. 2.

Agli effetti del pagamento della tassa, di cui all'art. 1, i concessionari e gli esercenti le miniere di asfalto della Sicilia devono entro il giorno 10 dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre, novembre e gennaio presentare al Distretto minerario di Caltanissetta una dichiarazione, in triplice esemplare, dalla quale risulti il quantitativo di roccia asfaltica prodotta durante il bimestre precedente, nonchè il quantitativo di esso usato per la distillazione.

Il Distretto minerario, previ i necessari controlli, trasmetterà, entro dieci giorni dalla ricezione, due esemplari delle dichiarazioni, col proprio visto, all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione è ubicata la miniera.

Ricevuta la dichiarazione, l'Ufficio del registro provvede alla liquidazione della tassa in abbonamento sul quantitativo di roccia asfaltica dichiarata, facendone annotazione in entrambi gli esemplari della dichiarazione, uno dei quali sarà da esso trattenuto mentre l'altro sarà restituito subito al Distretto minerario, che, presa nota della liquidazione, lo rimetterà all'esercente il quale dovrà eseguire il versamento della somma liquidata all'Ufficio del registro non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello stabilito per la denunzia.

Art. 3.

Qualora il versamento della tassa non sia eseguito nel termine stabilito, l'Ufficio del registro provvederà alla riscossione coattiva della somma aumentata della sopratassa del 10%.

Art. 4.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno i produttori di roccia asfaltica sono tenuti a presentare al Distretto minerario di Caltanissetta una dichiarazione con la indicazione del quantitativo complessivo di roccia asfaltica prodotta e di quella usata per la distillazione durante l'anno solare precedente e della corrispondente tassa versata con gli estremi delle singole quietanze.

Il Distretto minerario controlla, sulla scorta dei dati in possesso e con gli accertamenti che ritenga opportuni, la esattezza della dichiarazione di cui al comma precedente, e, ove risulti che il quantitativo di roccia asfaltica effettivamente prodotta durante l'anno sia superiore a quello per il quale fu versata la tassa, ovvero il quantitativo usato per la distillazione sia inferiore a quello indicato nelle dichiarazioni bimestrali, ne dà comunicazione all'Ufficio del registro competente, il quale provvederà alla liquidazione e riscossione della differenza di tassa dovuta oltre ad una sopratassa per infedele denunzia pari alla metà della tassa non pagata

La liquidazione è notificata all'esercente con invito a pagare nel termine di venti giorni dalla notificazione, trascorso il quale sarà applicata una sopratassa di tardivo pagamento, pari al 10% della tassa e sopratassa dovute.

Art. 5.

Per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione della presente legge si applicano le norme vigenti in materia di imposte di registro.

Art. 6.

In tutti gli atti e contratti contemplati dall'art. 1 e sulle fatture di vendita, da rilasciarsi obbligatoriamente, dovrà, ai fini delle esenzioni della imposta di registro, tassa di bollo ed imposta entrata, farsi menzione della presente legge.

Art. 7.

Entro il giorno 10 del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge gli esercenti le miniere asfaltifere della Sicilia dovranno presentare, ai fini del pagamento della relativa tassa unica una dichiarazione conforme a quella prescritta dall'art. 2 con la indicazione del quantitativo di roccia asfaltica prodotta e ancora invenduta o non usata per la distillazione alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 gennaio 1951

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 10 gennaio 1951, n. 4.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1951)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana sono riservate allo Stato, e il versamento nella Cassa della regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*). E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

La iscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, sarà disposta con decreto dell'Assessore per le finanze.

Art. 4.

Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, l'Assessore per le finanze potrà autorizzare apertura di credito a favore di funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4 annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto, con il quale sarà disposta l'iscrizione, dovrà essere emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le finanze, sentita la Giunta regionale. Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4, il decreto con il quale sarà disposta l'iscrizione potrà essere emanato dall'Assessore per le finanze.

Art. 6.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1950-51, le seguenti spese straordinarie:

a) *Presidenza della regione e uffici, servizi e amministrazioni dipendenti*:

L. 540.000.000 per gli scopi di cui ai capitoli dal n. 546 al n. 563 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge;

b) *Assessorato dell'agricoltura e delle foreste*:

1) L. 50.000.000 per la riattivazione, il completamento e la costruzione di abbeveratoi pubblici e spese relative per la progettazione e per le opere accessorie ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, primo comma, del decreto legislativo del Presidente della Regione 3 marzo 1949, n. 3, convertito nella legge regionale 14 luglio 1949, n. 33, (cap. n. 613);

2) L. 700.000.000 per opere di bonifica (cap. n. 618);

3) L. 500.000.000 per opere di miglioramento fondiario (cap. n. 619);

4) L. 260.000.000 per interventi straordinari per la difesa e l'incremento della produzione agricola (capp. dal n. 620 al n. 623);

c) *Assessorato dei lavori pubblici*:

1) L. 2.550.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche stradali di carattere straordinario, urgente ed indifferibile e di interesse degli Enti locali della Regione e per il consolidamento, la difesa e la rettifica di strade pure di interesse degli Enti locali (cap. n. 625);

2) L. 175.000.000 per l'esecuzione di acquedotti, fognature ed opere igieniche in genere di carattere straordinario, urgente ed indifferibile e di interesse degli Enti locali della Regione (cap. n. 626);

3) L. 175.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche edili di carattere straordinario, urgente ed indifferibile e di interesse degli Enti locali della Regione (cap. n. 627);

4) L. 150.000.000 per la costruzione di edifici scolastici nella Regione (cap. n. 631) ai sensi del decreto legislativo presidenziale 14 giugno 1949, n. 17, convertito nella legge regionale 9 dicembre 1949, n. 60.

Per l'esecuzione dei lavori relativi alle spese di cui ai numeri 1, 2 e 3, si applicano le norme degli articoli 2 a 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46. La programmazione delle opere da eseguire è riservata al Governo regionale;

d) *Assessorato della pubblica istruzione*:

L. 100.000.000 per riparazioni, restauri ed adattamenti alle opere d'arte ed antichità (cap. n. 614);

e) *Assessorato del lavoro e delle previdenza e assistenza sociale*:

1) L. 250.000.000 per l'assistenza e la previdenza (capitoli dal n. 658 al n. 672);

2) L. 100.000.000 per la cooperazione (capp. dal n. 673 al n. 679);

f) *Assessorato dell'igiene e della sanità*:

1) L. 675.000.000 per interventi straordinari concernenti l'igiene e la sanità (capp. nn. 681, 682, 683, 686, 687 e 688);

2) L. 43.000.000 per interventi straordinari concernenti la veterinaria (capp. nn. 689, 690 e 691);

g) *Assessorato del turismo e dello spettacolo*:

1) L. 200.000.000 per il turismo (capp. 693 e 694);

2) L. 100.000.000 per lo spettacolo (capp. n. 695 e 696);

3) L. 60.000.000 per lo sport (cap. n. 697).

Alla destinazione delle somme derivanti dal « Fondo di solidarietà nazionale », dovuto dallo Stato ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione, sarà provveduto con legge dell'Assemblea.

Art. 7.

L'Assessore per le finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli della spesa delle varie Amministrazioni della Regione, i fondi inscritti ai nn. 277 e 278 della rubrica « Assessorato delle finanze » per l'anno finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

L'Assessore per le finanze è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli e a ripartire anche fra questi i fondi inscritti ai capitoli indicati nel comma precedente.

Art. 8.

Con decreti dell'Assessore per le finanze possono essere inscritte le somme occorrenti per « saldi spese residue ».

Art. 9.

L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare il fondo inscritto nella parte ordinaria del bilancio per la manutenzione e riparazioni ordinarie di edifici pubblici anche per i fini di cui all'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

Art. 10.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 11.

E' autorizzata la spesa di L. 179.450.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51.

Art. 12.

Alle maggiori spese previste dallo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 della presente legge nei confronti della previsione dell'entrata di cui al precedente art. 1, si fa fronte con le economie dei bilanci degli anni finanziari precedenti.

Art. 13.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso dell'entrata e della spesa previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettiva		
Entrata	L.	53.507.170.000
Spesa	»	53.535.390.000
Differenza	L.	28.220.000
Movimento di capitali		
Entrata	L.	5.500.000
Spesa	»	315.000.000
Differenza	L.	309.500.000
Riassunto generale		
Entrata	L.	53.512.670.000
Spesa	»	53.850.390.000
Differenza	L.	337.720.000

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 16 gennaio 1951, n. 6.

Disposizioni per la compilazione del rendiconto della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per gli anni finanziari 1947-48 e 1948-49.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 4 del 20 gennaio* 1951)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Agli effetti della compilazione della prima parte del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per gli anni finanziari 1947-48 e 1948-49, l'Assessore per le finanze è autorizzato a considerare come massa degli accertamenti attivi e passivi, rispettivamente, la previsione attiva e passiva dei relativi bilanci di previsione.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 gennaio 1951

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 16 gennaio 1951, n. 7.

Iscrizione in bilancio della spesa di L. 200 milioni per la refezione scolastica - esercizio 1950-51.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 4 del 20 gennaio* 1951)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Allo scopo di provvedere all'attrezzatura necessaria e al funzionamento della refezione scolastica, è autorizzata per l'anno finanziario 1950-51 la spesa di lire 200 milioni.

Art. 2.

L'Assessore per la pubblica istruzione cura l'equa distribuzione della somma autorizzata in relazione alla popolazione scolastica da assistere in ogni comune ed esercita il controllo sulle spese eseguite.

Art. 3.

Alla spesa di cui all'art. 1 della presente legge si provvede utilizzando parte del fondo a disposizione di cui al cap. numero 278 dello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'anno finanziario 1950-51.

Art. 4.

E' data facoltà all'Assessore per la pubblica istruzione di provvedere al pagamento delle spese per la refezione scolastica in deroga all'art. 56, penultimo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, a mezzo apertura di credito di importo ciascuna non superiore a lire 10 milioni, sempre che non sia possibile l'emissione di mandati diretti.

Art. 5.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 gennaio 1951

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

LEGGE 10 febbraio 1951, n. 8.

Istituzione del « Fondo di solidarietà alberghiera ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio* 1951)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Al fine di promuovere lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni di ricettività nella Regione, è istituito un « Fondo di solidarietà alberghiera » destinato ad agevolare le iniziative per nuovi impianti di piccoli alberghi, rifugi e posti di ristoro, nonchè per l'ampliamento, il rimodernamento e l'adeguato arredamento di quelli esistenti.

Il Fondo di solidarietà alberghiera è gestito dall'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Al fine di alimentare il fondo di cui all'art. 1, è istituito a carico degli esercenti degli alberghi e delle pensioni nella Regione un contributo di solidarietà alberghiera, stabilito per ogni giornata di presenza di ciascun ospite, nella seguente misura:

Alberghi di lusso L. 25;
Alberghi di I e II categoria e pensioni di I categoria L. 15;
Alberghi di III e IV categoria e pensioni di II e III categoria L. 10;
Locande L. 5.

I gestori degli alberghi, delle pensioni e delle locande sono tenuti al versamento del contributo anzidetto all'entrata del bilancio della Regione entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui il contributo si riferisce.

Art. 3.

Al fondo di cui all'art. 1 della presente legge contribuisce l'Assessorato per il turismo e lo spettacolo nella misura annua di L. 50 milioni. A tal fine è istituito nel bilancio della Regione siciliana — rubrica « Assessorato del turismo e dello spettacolo » — apposito capitolo di spesa denominato: « Contributo

per il fondo di solidarietà alberghiera », nel quale viene iscritta annualmente la somma anzidetta. Per l'esercizio 1950-51 il contributo rimane fissato nell'importo di L. 150.000.000.

Art. 4.

L'Assessore per il turismo e lo spettacolo può disporre a carico del Fondo di solidarietà alberghiera sovvenzioni a favore di Enti o privati fino al 50 % della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere e per l'arredamento dei locali.

La misura e le garenzie per l'assegnazione e l'erogazione delle sovvenzioni sono stabilite con il decreto di concessione, sentito il parere di un'apposita Commissione nominata dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo e composta:

1) di un rappresentante dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;

2) di un rappresentante dell'Assessore per i lavori pubblici;

3) di un rappresentante dell'Assessore per le finanze;

4) del direttore regionale di Sanità;

5) di due rappresentanti della categoria albergatori, designati dall'organizzazione regionale alberghiera;

6) di due ingegneri, designati rispettivamente dall'Assessore per i lavori pubblici e dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo, che non hanno diritto a voto.

Espleterà le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

E' obbligatorio il collaudo delle opere da parte dell'Ufficio provinciale del Genio civile, competente per il territorio, qualora la misura del contributo sia superiore a L. 300.000.

Per l'erogazione dei contributi inferiori a L. 300.000 le garenzie relative all'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e della fornitura dell'arredamento, nei modi prescritti, saranno specificate nello stesso decreto assessoriale di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

Gli aspiranti ai benefici, previsti dalla presente legge debbono indirizzare le domande, corredate da appositi progetti e dei relativi preventivi di spesa, all'Assessorato del turismo e dello spettacolo, tramite l'Ente provinciale per il turismo che ne cura l'inoltro con motivato parere.

Le domande dirette ad ottenere il contributo per l'impianto di piccoli alberghi non possono essere prese in considerazione ove il relativo progetto non comprenda almeno un numero di tre camere da letto dotate di non più di due posti letto per camera.

Analoga norma viene applicata nei casi di miglioramento degli impianti già esistenti.

In ogni caso il piccolo albergo deve essere dotato:

a) di un arredamento costituito, per ciascuna camera: da letti con rete metallica; da un comodino; da un armadio a cassettone; da due sedie; da un tavolino e da un lavabo che sia, salva comprovata l'impossibilità, ad acqua corrente;

b) di un impianto igienico sanitario, costituito per ogni gruppo di non oltre quattro camere, da un cesso idraulico e, salva comprovata impossibilità, da un bagno o da una doccia;

c) limitatamente ai nuovi impianti, nelle località sprovviste di ristoranti, il piccolo albergo deve essere anche attrezzato per la confezione dei pasti e dotato di una sala da pranzo idonea ad ospitare almeno dieci persone contemporaneamente.

Art. 6.

Salvo le disposizioni di legge sul vincolo alberghiero, le opere e gli arredi per i quali si ottengono le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere destinati ad altro uso e debbono essere mantenuti sempre in buono stato per la durata di dieci anni, a decorrere dalla data del decreto di ammissione al beneficio.

In caso di sottrazione degli arredi ammessi al contributo o di qualsiasi violazione del disposto del comma precedente, con decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, si procede alla assegnazione a favore di terzi della gestione dell'impianto.

Nel decreto debbono essere determinate le norme della concessione, le modalità della gestione e la indennità dovuta al proprietario dell'impianto, eventualmente ridotta della somma necessaria all'acquisto o alla riparazione dei mobili sottratti o comunque gravemente deteriorati.

Art. 7.

L'inadempienza agli obblighi di cui all'art. 2 comporta l'applicazione, a carico dei gestori, delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di imposta di soggiorno.

Art. 8.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti alla costituzione del « Fondo di solidarietà alberghiera » ed agli oneri derivanti dall'articolo 3 della presente legge, utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria del bilancio — rubrica dell'Assessorato per il turismo e lo spettacolo.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 febbraio 1951

RESTIVO

DRAGO — LA LOGGIA

LEGGE 10 febbraio 1951, n. 9.

Istituzione presso la Facoltà di economia e commercio di Catania di un corso per il conseguimento della laurea in lingua e letterature straniere.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 8 *del* 17 *febbraio* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1950-51 presso la Facoltà di economia e commercio di Catania è istituito un corso per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere.

Art. 2.

Le materie d'insegnamento e il numero delle cattedre di ruolo sono quelle previste dal vigente ordinamento universitario.

Art. 3.

La spesa per il mantenimento del suddetto corso grava sul bilancio della Facoltà di economia e commercio di Catania.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 febbraio 1951

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

LEGGE 10 febbraio 1951, n. 10.

Borse di studio per impiegati addetti al commercio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 8 *del* 17 *febbraio* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a bandire concorsi a borse di studio in favore di impiegati addetti al commercio per compiere studi e corsi di perfezionamento e specializzazione nel campo commerciale.

Art. 2.

Le norme per l'espletamento dei singoli concorsi, la ripartizione delle borse tra le varie categorie di impiegati addetti al commercio e l'ammontare di esse saranno stabilite con de-

creto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, previa intesa con l'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, sentito il Comitato consultivo per il commercio.

Art. 3.

Nel decreto, col quale vengono banditi i concorsi, sarà indicato il criterio di erogazione delle rate delle borse e saranno fissati i sistemi di controllo e di sorveglianza atti a garentire l'amministrazione che gli assegnatari delle borse traggano profitto dall'aiuto loro concesso.

Art. 4.

Per l'erogazione delle borse previste dalla presente legge è destinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 e per due esercizi finanziari, la somma annua di L. 4 milioni.

Art. 5.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 le variazioni ed impostazioni che si renderanno necessarie in relazione alle disposizioni della presente legge, utilizzando, per l'esercizio finanziario 1949-50, le somme comunque disponibili nella parte straordinaria del bilancio — rubrica Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 febbraio 1951

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 10 febbraio 1951, n. 11.

Concorsi a premi per monografie in materia industriale e commerciale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per la pubblica istruzione, è autorizzato a bandire concorsi a premi per la compilazione di monografie riguardanti l'industria ed il commercio della Sicilia, a pubblicare le monografie premiate e a curarne la diffusione.

Art. 2.

Le norme per l'espletamento dei singoli concorsi e l'ammontare dei premi saranno stabiliti con decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio, di concerto con quello per la pubblica istruzione, previo parere dei Comitati consultivi per l'industria e per il commercio.

Per i relativi pagamenti l'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è altresì autorizzato a concedere, previo parere dei Comitati consultivi per l'industria e per il commercio, contributi, anche a carattere continuativo, per la pubblicazione di periodici scientifici che si occupino specificatamente ed esclusivamente di problemi tecnico-giuridici relativi all'industria ed al commercio.

Art. 4.

Per i fini previsti dalla presente legge è autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 la spesa annua di L. 3 milioni. L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1949-50, le conseguenti variazioni utilizzando gli stanziamenti della parte straordinaria del bilancio relativi all'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 febbraio 1951

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 10 febbraio 1951, n. 12.

Provvedimenti per favorire l'opera della delegazione dell'E.N.A.P.I. per la Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per favorire e incrementare l'opera di sviluppo e di assistenza dell'attività economica e del perfezionamento tecnico dell'artigianato e delle piccole industrie in Sicilia, è concesso alla delegazione per la Sicilia dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie un contributo integrativo annuo di lire cinquecentomila, per cinque esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1949-50.

Art. 2.

Per la riorganizzazione dei servizi e per il completamento dell'attrezzatura degli uffici della delegazione per la Sicilia dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie è altresì concesso un contributo *una tantum* di lire cinquecentomila.

Art. 3.

Sull'attività della delegazione l'Assessorato dell'industria e del commercio, esercita ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione i poteri e le attribuzioni spettanti al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 4.

Dei contributi erogati ai sensi degli articoli 1 e 2 è tenuta, dalla delegazione per la Sicilia dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, separata gestione, della quale deve esser dato annualmente rendiconto all'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 5.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le conseguenti variazioni di bilancio utilizzando i fondi iscritti nella parte straordinaria del bilancio, rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 febbraio 1951

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 10 febbraio 1951, n. 13.

Concessione all'Istituto talassografico di Messina di un contributo per concorso alle spese di funzionamento e di un contributo per la costruzione dell'acquario.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di L. 25 milioni all'Istituto talassografico di Messina per la costruzione di un acquario.

Art. 2.

A partire dall'esercizio 1950-51 e per un periodo di anni cinque è autorizzata inoltre la concessione allo stesso Istituto di un contributo annuo di L. 2.000.000 da iscriversi nel bilancio dell'Assessorato della pubblica istruzione, quale concorso nelle spese di funzionamento dell'Istituto stesso.

Art. 3.

L'Assessore per le finanze apporterà al bilancio le variazioni occorrenti alla esecuzione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 febbraio 1951

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

LEGGE 10 febbraio 1951, n. 14.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 15 dicembre 1949, n. 1137, concernente l'aumento dei limiti fissati dall'art. 9 della legge 29 aprile 1940, n. 496, per le cauzioni degli agenti marittimi raccomandatari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1949, n. 1137, si applicano nel territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 febbraio 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 12 febbraio 1951, n. 15.

Istituzione di n. 600 corsi di scuole popolari per l'anno scolastico 1950-51.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1950-51 sono istituiti nella Regione siciliana, a carico dello stato di previsione delle spese dell'esercizio finanziario 1950-51, n. 600 corsi di scuole popolari, dei tipi previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599.

I corsi debbono avere la durata di cinque mesi a decorrere dal 10 novembre 1950.

Art. 2.

La ripartizione dei suddetti corsi nelle varie provincie è disposta dall'Assessore per la pubblica istruzione, tenute presenti le esigenze e le condizioni delle popolazioni.

Art. 3.

Al finanziamento dei corsi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede con il fondo di L. 50 milioni iscritto al capitolo 640 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 febbraio 1951

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

LEGGE 12 febbraio 1951, n. 16.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 15 dicembre 1949, n. 1138, concernente l'aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della legge 14 novembre 1941, numero 1442, per le cauzioni degli spedizionieri.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1949, numero 1138, si applicano nel territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 febbraio 1951

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA

LEGGE 12 febbraio 1951, n. 17.

Divieto d'imbarco di carburo di calcio sui natanti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 8 *del* 17 *febbraio* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' vietato l'imbarco e la detenzione a bordo, a qualsiasi titolo, di carburo di calcio sui natanti adibiti alla pesca, nell'ambito del mare territoriale della Regione.

Ai contravventori è sospesa la licenza di pesca per un periodo non inferiore a tre mesi.

In caso di recidiva la sospensione della licenza di pesca è protratta fino a sei mesi.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 febbraio 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 12 febbraio 1951, n. 18.

Contributi per l'incremento di studi e ricerche scientifiche e statistiche di interesse regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 8 *del* 17 *febbraio* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Ai fini di promuovere e incrementare nella Regione siciliana indagini statistiche, studi, ricerche e pubblicazioni su problemi giuridici, economici e sociali relativi alla autonomia siciliana, possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione, ad istituti universitari o centri di studio che all'uopo siano costituiti o si costituiscano e che, comunque, si impegnino mediante apposita convenzione, da approvarsi con decreto dell'Assessore per le finanze, a condurre studi, ricerche o pubblicazioni su richiesta dell'Amministrazione regionale.

Art. 2.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore per le finanze, previa istanza indirizzata al medesimo.

Art. 3.

Presso gli istituti o centri di cui all'art. 1, in relazione alle esigenze degli studi e ricerche da eseguirsi per conto della Regione, possono essere comandati funzionari della medesima, con decreto del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore preposto al ramo di amministrazione presso cui il funzionario presta servizio.

Il personale distaccato, di cui all'art. 3, è considerato in soprannumero negli organici degli Assessorati.

Art. 4.

Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge sarà stanziato nella rubrica dell'Assessorato delle finanze un fondo da stabilire annualmente con la legge di bilancio.

Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la spesa di L. 8.000.000 da prelevare dal fondo di accantonamento di cui al capitolo 264.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 febbraio 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 12 febbraio 1951, n. 19.

Erezione a comune autonomo della frazione di Campofelice di Fitalia del comune di Mezzojuso.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 8 *del* 17 *febbraio* 1951

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La frazione « Campofelice di Fitalia » del comune di Mezzojuso (Palermo) è eretta a comune autonomo con la circoscrizione territoriale risultante dal prospetto e dalla relazione dell'Ufficio tecnico erariale di Palermo in data 10 marzo 1949, allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il Presidente della Regione, sentiti il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa di Palermo, provvederà, con suoi decreti, alla separazione patrimoniale tra i due Comuni, nonchè a stabilire l'organico del personale da assegnare al nuovo comune di Campofelice di Fitalia.

Art. 3.

Al personale già in servizio presso il comune di Mezzojuso, che sarà eventualmente inquadrato nel predetto organico non potranno essere attribuiti posizione giuridica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 febbraio 1951

RESTIVO

LEGGE 19 febbraio 1951, n. 20.

Espropriazione per pubblica utilità dell'area per il costruendo palazzo della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 9 *del* 24 *febbraio* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per la costruzione del palazzo della Regione siciliana è autorizzata l'espropriazione dell'area sita in Palermo tra le vie: Dante, Niccolò Garzilli, della Giostra e Villafranca, della estensione di circa mq. 7600, segnata nel catasto urbano di Palermo al foglio n. 122, particelle 78-1, 78-1a, 78-2 e 78-3, di cui la prima senza imponibile, perchè inabitabile, le altre tre con imponibile rispettivamente di lire 12.592, 2499,98, 3000,02 agli articoli 2367 mandamento Monte di Pietà, in atto sotto il nome di Ospizio di beneficenza della provincia di Palermo.

Art. 2.

Per la procedura di espropriazione dell'area descritta all'art. 1 e per la determinazione della indennità, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nelle lettere seguenti:

a) su richiesta del Presidente della Regione, il Primo presidente della Corte di appello di Palermo nomina, entro i termini e con le forme dell'art. 32 della legge del 1865, n. 2359, uno o più ingegneri o architetti per la formazione in contraddittorio dell'Ente espropriato e dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici dello stato di consistenza dell'immobile da espropriare e per la stima;

b) la relazione viene dal Primo presidente della Corte di appello trasmessa al Presidente della Regione che ordina, con decreto, il deposito alla Cassa di risparmio per le provincie siciliane della indennità risultante dalla perizia;

c) effettuato il deposito il Presidente della Regione pronuncia, con suo decreto, la espropriazione ed autorizza la occupazione dell'immobile;

d) i decreti del Presidente della Regione sono notificati all'Ente espropriato con le forme delle citazioni.

Art. 3.

Il Governo della Regione è autorizzato ad indire un concorso pubblico fra ingegneri e architetti iscritti negli albi italiani per il progetto del Palazzo della Regione.

Art. 4.

Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si farà fronte utilizzando il fondo di cui al capitolo 278 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 febbraio 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 24 febbraio 1951, n. 21.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 14 marzo 1950, n. 5, concernente l'istituzione delle Condotte agrarie in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 10 *del* 3 *marzo* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 14 marzo 1950, n. 5, concernente: « Istituzione delle Condotte agrarie in Sicilia », con le seguenti modifiche:

il n. 3 del primo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente: « personale subalterno, n. 16 »;

il penultimo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente: « Il personale nominato nei modi di cui all'art. 5, ha diritto al passaggio nel ruolo definitivo, appena questo sarà costituito ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 febbraio 1951

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 febbraio 1951, n. 1.

Modifiche al decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 23, relativamente all'organico provvisorio dell'Ufficio legislativo e « Gazzetta Ufficiale ».

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 10 *del* 3 *marzo* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52, e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51, 13 marzo 1950, n. 24, e 3 gennaio 1951, n. 1;

Considerata l'urgente necessità di modificare il proprio decreto legislativo 30 giugno 1950, n. 23, in relazione ad imprescindibili esigenze di carattere organizzativo;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 gennaio 1951, nonchè quella del 28 febbraio 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *B* lettera *f*), annessa al decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 23, è modificata da quella allegata al presente decreto legislativo.

Art. 2.

Della direzione dell'Ufficio legislativo è incaricato un funzionario dell'Amministrazione regionale e, sino a quando non saranno attuati i ruoli regionali definitivi, può essere incaricato un funzionario dello Stato, anche a riposo, di grado terzo o quarto, che abbia vasta competenza giuridica e particolare preparazione in materia di tecnica legislativa, nominato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale e, ove occorra, di intesa con l'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Al capo dell'Ufficio legislativo, nel caso che si tratti di un funzionario dello Stato a riposo, spetta la differenza tra il trattamento economico relativo al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo ed il trattamento di quiescenza di cui gode.

Art. 4.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52, e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51, 13 marzo 1950, n. 24, e 3 gennaio 1951, n. 1.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 febbraio 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 2 marzo 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 22.

TABELLA *B*

f) Organico provvisorio dell'Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale

Gruppo A:

Grado	Qualifica	n.
3°-4°	Capo dell'Ufficio	n. 1
» 5°-8°	Ispettori generali, capi divisioni, capi sezioni, consiglieri	» 3
» 9°-11°	Primi segretari, segretari, vice segretari	» 4

Gruppo B:

Grado 8°	Ragioniere capo	n. 1
» 9°-11°	Primi ragionieri, primi revisori, ragionieri, vice ragionieri, revisori, vice revisori	» 4

Gruppo C:

Grado 9°-13°	Personale d'ordine	n. 7
Subalterni		» 4
		n. 24

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 5 marzo 1951, n. 22.

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, ratificato con legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, relativo alla concessione di contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 13 *marzo* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 1949, n. 24, ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Alla organizzazione delle mostre, esposizioni e convegni, previsti dall'art. 1, può direttamente provvedere l'Assessore per l'industria ed il commercio.

Egli è altresì autorizzato a sostenere la spesa per partecipare direttamente o con propri rappresentanti ai convegni sia italiani che esteri, aventi particolare interesse per i problemi siciliani dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'Assessore per l'industria ed il commercio può effettuare il pagamento delle spese per i fini previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 4 del citato decreto legislativo Presidenziale, modificato dalla legge regionale di ratifica 25 febbraio 1950, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Per il raggiungimento dei fini previsti dal presente decreto legislativo, è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1947-48, la spesa di L. 28.000.000 per fiere, mostre ed esposizioni e di L. 7.000.000 per convegni ed altre manifestazioni ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 marzo 1951

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 5 marzo 1951, n. 23.

Corresponsione di diritti casuali al personale dello Assessorato delle finanze.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 13 *marzo* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° giugno 1947, il personale che presta servizio presso l'Assessorato delle finanze è ammesso a beneficiare dei diritti e dei compensi di cui al decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 672, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e dal decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, corrisposti ai pari grado dell'Amministrazione centrale dei Ministeri delle finanze e del tesoro aventi le stesse funzioni.

Art. 2.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge utilizzando parte dello stanziamento di cui al capitolo n. 277 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 marzo 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 5 marzo 1951, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, recante norme per l'espletamento dei concorsi regionali per posti di direttore didattico e di insegnante elementare.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 13 *marzo* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, i concorsi di cui all'art. 5 della stessa legge, sono banditi dall'Assessorato della pubblica istruzione per i tre quinti dei posti vacanti al 31 dicembre 1950 nella giurisdizione di ciascun Provveditorato agli studi.

Art. 2.

I concorsi di cui al precedente articolo sono di un solo tipo e si effettuano per titoli ed esami presso la sede di ogni Provveditorato agli studi.

Art. 3.

Ciascun Provveditorato agli studi compila la graduatoria dei concorrenti che abbiano ottenuto non meno di 30/50 in ciascuna prova del concorso, secondo le preferenze stabilite dalla legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le graduatorie dei concorsi di cui agli articoli precedenti hanno la validità di un biennio a decorrere dalla data della loro pubblicazione.

I posti vacanti successivamente al 31 dicembre 1950 in ciascun Provveditorato, durante la validità della graduatoria, sono attribuiti per i tre quinti ai concorrenti compresi nelle rispettive graduatorie.

Art. 5.

I Provveditori agli studi, approvate le graduatorie, provvedono alla nomina dei vincitori entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Le Commissioni di esame sono nominate per ogni provincia dall'Assessorato della pubblica istruzione secondo le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale 22 agosto 1947, n. 8.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, che riflettono il concorso magistrale e che sono in contrasto con la presente legge.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 marzo 1951

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

LEGGE 5 marzo 1951, n. 25.

Estensione al territorio della Regione siciliana delle agevolazioni tributarie previste nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 13 *marzo* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le agevolazioni tributarie previste nella legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori sono estese al territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 marzo 1951

RESTIVO

FRANCO — PELLEGRINO — LA LOGGIA

LEGGE 5 marzo 1951, n. 26.

Proroga dei termini previsti dall'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 13 *marzo* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I termini previsti per la compilazione degli elenchi e per la presentazione delle domande di cui all'art. 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sono rispettivamente prorogati di giorni sessanta e di giorni trenta.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 marzo 1951

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

LEGGE 6 marzo 1951, n. 27.

Istituzione del Comitato regionale per l'Albo degli esportatori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 13 *marzo* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Presso l'Assessorato dell'industria e del commercio è istituito il Comitato regionale per l'albo degli esportatori ortofrutticoli agrumari, di essenze agrumarie e di fiori.

Esso esercita, nella Regione siciliana, le attribuzioni demandate al Comitato centrale per l'albo degli esportatori dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806 e dal regio decreto 16 giugno 1932, n. 697.

Art. 2.

Il Comitato regionale per l'albo degli esportatori è composto:

a) dall'Assessore per l'industria ed il commercio, che lo presiede;

b) dal direttore regionale dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

c) dal direttore regionale dell'Assessorato dell'agricoltura;

d) dal direttore dell'Istituto del commercio estero di Palermo;

e) dal direttore compartimentale delle dogane di Palermo;

f) da due rappresentanti dei commercianti e due rappresentanti degli agricoltori, designati rispettivamente dalla Federazione regionale dei commercianti e dalla Federazione regionale degli agricoltori, e nominati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

I rappresentanti dei commercianti e degli agricoltori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La segreteria del Comitato è affidata a un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio di grado non inferiore al nono.

Art. 3.

Per la deliberazione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 e al secondo comma dell'art. 17 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 697, il presidente del Comitato richiede all'associazione sindacale regionale, alla quale appartiene la casa di spedizione, di nominare un proprio rappresentante.

Art. 4.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 31 dicembre 1931, n. 1806 e del regio decreto 16 giugno 1932, n. 697.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 marzo 1951

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 13 marzo 1951, n. 28.

Concessione di delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 11 *del* 13 *marzo* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' concessa al Governo della Regione, fino al 20 aprile 1951, la delegazione di potestà legislativa a norma e nei limiti di cui alle leggi regionali 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1951

RESTIVO

LEGGE 20 marzo 1951, n. 29.

Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 12 *del* 22 *marzo* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

I deputati sono eletti in base al sistema proporzionale puro stabilito nell'art. 57 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, con esclusione del collegamento delle liste sia agli effetti dell'attribuzione dei seggi, che agli effetti dell'utilizzazione dei voti residui.

L'utilizzazione dei resti ha luogo in sede circoscrizionale in ragione dei voti non utilizzati da ciascuna lista con attribuzione dei seggi relativi ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 2.

La Regione è ripartita in nove circoscrizioni elettorali, con capoluoghi nei seguenti comuni Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.

Il numero dei deputati assegnati ad ogni collegio elettorale viene calcolato dividendo per novanta la cifra della popolazione residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati, quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.

I seggi eventualmente rimanenti sono assegnati ai collegi, le cui circoscrizioni abbiano una maggiore popolazione residua.

Art. 3.

L'esercizio del voto è uno dovere civico.

Ogni elettore dispone di un voto di lista.

Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per candidati compresi nella lista votata, ai fini, nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

TITOLO II.

ELETTORATO

CAPO I. — *Dell'elettorato attivo.*

Art. 4.

Sono elettori tutti i cittadini iscritti nelle liste lettorali dei Comuni della Regione che abbiano compiuto il 21° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo seguente.

Art. 5.

Non sono elettori:

1) gli interdetti e gli inabilitati;

2) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;

3) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma dell'art. 215 del Codice penale, finchè durano gli effetti del provvedimento;

4) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

5) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata; coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell'ammonizione finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

6) in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia, o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo; falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offese al pudore e all'onore sessuale, per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, escluso quello preveduto dall'art. 553 per il delitto d'incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime. furto, eccettuati i casi previsti dall'art. 626, primo comma, del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento od appropriazione indebita nei casi pei quali si procede di ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per giuochi d'azzardo, per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323;

7) i condannati per i delitti previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonchè i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista;

8) i tenutari dei locali di meretricio;

9) i concessionari di case di giuoco.

Le disposizioni dei numeri 4, 5, 6 e 7 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale o se il reato è estinto per effetto di amnistia o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria.

Art. 6.

Per quanto riguarda l'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, nonchè la compilazione, tenuta, revisione delle liste medesime, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la compilazione delle liste di sezione, nonchè i ricorsi giudiziari e le disposizioni varie e penali, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 3 in poi della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

CAPO II. — *Eleggibilità.*

Art. 7.

Sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età, entro il giorno delle elezioni e siano nati nella Regione o vi siano residenti da almeno cinque anni ininterrotti.

Art. 8.

Salvo che effettivamente cessino dalle funzioni in conseguenza di dimissioni o altra causa almeno 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali, non sono eleggibili:

1) i membri del Parlamento nazionale;

2) i consiglieri regionali;

3) Il commissario dello Stato per la Regione siciliana;

4) i sindaci dei Comuni capoluoghi di circoscrizione elettorale o con popolazione superiore a 40.000 abitanti;

5) il segretario generale della Presidenza della Regione siciliana;

6) i capi di gabinetto ed i segretari particolari dei Ministri, dei Sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

Salvo che si trovino in aspettativa o in congedo straordinario all'atto dell'accettazione della candidatura non sono eleggibili:

1) i magistrati dell'Ordine giudiziario, nonchè i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, della Corte dei conti e delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana;

2) i prefetti e i vice prefetti della Repubblica;

3) il capo e il vice capo di polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

4) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;

5) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa, delle Corti d'appello e dei Tribunali della Sicilia;

6) i funzionari di pubblica sicurezza;

7) i capi servizio degli uffici centrali e periferici dipendenti o vigilati dalla Regione, nonchè degli uffici statali che svolgono attività nella Regione.

Art. 9.

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti all'Assemblea regionale siciliana sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Art. 10.

Non sono eleggibili:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garenzie da parte dello Stato o della Regione;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;

4) i commissari, i liquidatori, i presidenti o componenti di consigli di amministrazione e di collegi sindacali, i dirigenti di enti pubblici e privati soggetti a vigilanza o tutela della Regione o dello Stato o che siano ammessi a fruire di contributi, concorsi o sussidi da parte dei medesimi, salvo che effettivamente cessino dalle funzioni in conseguenza di dimissioni o di altra causa almeno 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

TITOLO III.

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 11.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, salvo il caso di cui all'art 8, quarto comma dello Statuto.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione dell'Assemblea nei limiti dell'art. 3 dello Statuto della Regione.

La votazione per l'elezione dell'Assemblea ha luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente legislatura.

I sindaci di tutti i Comuni della Regione entro otto giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi, ne danno notizia al pubblico con speciali avvisi.

Art. 12.

I partiti o i gruppi politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Regione, non oltre il sessantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, il contrassegno col quale dichiarano di volere distinguere le loro liste di candidati nei collegi circoscrizionali.

Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo.

I contrassegni di cui al primo comma devono essere presentati in tanti esemplari quanti sono i collegi elettorali, oltre a due esemplari per la Presidenza della Regione ed uno per l'ufficio elettorale centrale regionale costituito presso la Sezione regionale civile della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 17 e sottoscritti dai rappresentanti del partito o gruppo, mediante firma autenticata. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

I contrassegni nei due giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al primo comma del presente articolo, sono ostensibili, presso la Presidenza della Regione, a tutti i rappresentanti di partiti e gruppi politici, i quali possono entro il termine medesimo, segnalare alla Presidenza predetta eventuali identità o confondibilità dei contrassegni medesimi.

La Presidenza della Regione, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente, invita i depositanti dei contrassegni, che risultino identici o facilmente confondibili con altri notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici o già legittimamente depositati, a sostituirli entro quarantotto ore.

Decorso tale termine la Presidenza della Regione provvede nel giorno successivo a rendere pubblici i contrassegni definitivamente ammessi, mediante affissione degli stessi in apposito quadro in un locale della Presidenza stessa, all'uopo destinato.

Entro ventiquattro ore da tale affissione i rappresentanti di partiti o gruppi politici interessati possono proporre reclamo avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione dei contrassegni mediante ricorso depositato alla Segreteria dell'ufficio elettorale centrale regionale, il quale pronunzia su tali reclami in via definitiva e con unica decisione entro il termine di tre giorni, dandone immediata comunicazione alla Presidenza della Regione.

La Presidenza della Regione, entro il cinquantesimo giorno precedente l'inizio della votazione, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante con l'attestazione della definitiva ammissione, trasmette gli esemplari dei contrassegni a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'ufficio centrale regionale e provvede alla immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Art. 13.

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 150 e non più di 300 elettori inscritti nelle liste elettorali del collegio.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza ai fini dell'indicazione del voto di preferenza ai sensi dell'art. 44.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luogo di nascita dei singoli candidati.

Art. 14.

Nessun candidato può essere compreso in liste portanti contrassegni diversi, nè in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

Art. 15.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria del tribunale avente sede nel Comune capoluogo di circoscrizione, non più tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione della candidatura, i certificati di nascita e di residenza dei candidati a norma dell'art. 7 della presente legge o documenti equipollenti, e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino le iscrizioni nelle liste elettorali della circoscrizione.

I sindaci, devono, nel termine improrogabile di 48 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del Comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio od al cancelliere l'onorario di lire 10 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 500.

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, o deve essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso la Presidenza della Regione la lista intenda distinguersi.

In tal caso o quando si tratti di contrassegni notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, deve essere allegata l'autorizzazione dei firmatari della dichiarazione del deposito di cui all'art. 12 o quella di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo. Le firme di sottoscrizione dell'autorizzazione devono essere autenticate da un notaio.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 19.

La cancelleria del tribunale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Art. 16.

L'ufficio centrale circoscrizionale ha sede presso la stessa sede del tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione ed è composto da tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente del tribunale stesso entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

L'ufficio predetto, entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

2) ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste presentate o con quelli precedentemente depositati presso la Presidenza della Regione o notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici ai sensi dell'art. 12, salvo che non sia allegata la prescritta autorizzazione, invitando i rappresentanti delle liste ricusate a presentare entro 48 ore il nuovo contrassegno;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano i requisiti di cui all'art. 7;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

5) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

6) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

Art. 17.

Ultimate le operazioni previste dall'articolo precedente, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'ufficio centrale regionale costituito presso la Sezione regionale della Corte di cassazione e composto dal presidente e da quattro consiglieri da lui scelti entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'elenco dei candidati ammessi indicando per ciascuno il giorno e l'ora della presentazione della candidatura.

L'ufficio centrale regionale elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in più di tre collegi della Regione. La eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultimo, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali.

L'elenco delle candidature definitivamente ammesse è comunicato dalla cancelleria della Corte di cassazione a ciascun ufficio centrale circoscrizionale.

Le operazioni previste nel presente articolo devono essere ultimate nei cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito nel secondo comma dell'art. 16.

Art. 18.

Nei tre giorni successivi alla ricezione delle deliberazioni dell'ufficio centrale regionale, l'ufficio centrale circoscrizionale:

1) forma l'elenco definitivo dei candidati;

2) provvede, per mezzo della Presidenza della Regione, a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, gli elenchi dei candidati distribuiti nelle varie liste secondo i relativi contrassegni;

3) provvede, per mezzo dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo della circoscrizione, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei Comuni del collegio, i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno anteriore alla data delle elezioni. Cinque copie di ciascun manifesto devono essere consegnati ai presidenti dei singoli uffici elettorali; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nelle sale della votazione a norma dell'art. 38;

4) trasmette immediatamente, all'autorità designata dal Presidente della Regione, le liste definitive ed i contrassegni relativi, perchè siano stampati nelle schede.

Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione di cui al n. 2) del presente articolo per tutte le circoscrizioni, mediante unica edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, entro il termine di giorni cinque, inviando un congruo numero di copie ai presidenti degli uffici centrali circoscrizionali ed alle autorità di cui al n. 3) del comma precedente, perchè a loro volta provvedano, a mezzo dei sindaci, ad inviarle ai presidenti degli uffici elettorali.

Art. 19.

Con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed al tribunale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.

L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro l'ottavo giorno antecedente a quello delle elezioni.

La cancelleria ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso il tribunale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale stesso, la quale ne rilascia ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 20.

Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del Comune nella cui lista sono iscritti, i comandanti dei reparti entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori dal trentesimo giorno antecedente sino a quello dell'elezione compreso, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale, se non lo abbiano ricevuto; della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino a tutto il giorno delle lezioni, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro munito di speciale contrassegno, nel quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, anche l'ufficio comunale rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentesimo giorno antecedente le elezioni, nonchè nel giorno stesso di inizio delle elezioni, almeno dalle ore nove alle ore diciannove, e nel giorno successivo almeno fino alle ore undici.

Art. 21.

La Commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 22.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per la affissione;

3) cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

4) copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, di cui all'ultimo comma dell'art. 18;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dall'autorità designata dal Presidente della Regione di cui all'art. 18 nel Comune capoluogo della circoscrizione con indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;

7) due urne del tipo descritto dall'art. 24 destinate a contenere: la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la seconda, quelle restituite da essi dopo espresso il voto;

8) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

9) congruo numero di matite copiative per il voto.

Art. 23.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi; sono formate a cura della Presidenza della Regione con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle *A* ed *E* allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 16, n. 5.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 24.

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella *B* allegata alla presente legge, sono forniti dalla Presidenza della Regione.

Le urne, fornite dalla Presidenza stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

Art. 25.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la Giunta municipale accerta l'esistenza dei plichi sigillati contenenti i bolli, l'integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni.

Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al rappresentante dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo della circoscrizione perchè, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni.

Art. 26.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice-presidente e di un segretario. Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato nell'ambito del distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice-pretori onorari, e quei cittadini che, a giudizio del primo presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti dalla Presidenza della Regione, dagli Assessorati e dell'Assemblea regionale siciliana, dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, ed altresì gli appartenenti a Forze armate in servizio.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Presidente della Regione, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente dell'ufficio elettorale che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

L'enumerazione delle categorie, di cui al primo comma, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Al presidente dell'ufficio elettorale è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente e quella che spetta ai funzionari di grado 5° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Art. 27.

Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, esclusi sempre i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Nelle stesse forme, oltre agli scrutatori effettivi, si procede alla nomina di due scrutatori supplenti per ciascuna sezione.

Ai nominati, il sindaco o chi lo sostituisce notifica nel più breve termine possibile, ed al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il Comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 1500 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella

che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Ai funzionari statali di grado superiore al 7° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Art. 28.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori, residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;

2) notai;

3) impiegati o pensionati dello Stato, dell'Amministrazione regionale e degli Enti locali;

4) ufficiali giudiziari.

Al segretario è corrisposto, dal Comune in cui ha sede l'ufficio elettorale, l'onorario giornaliero di lire 1800 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quello che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari, e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale è atto pubblico.

Art. 29.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, sono rimborsate dalla Regione.

Art. 30.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 31.

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se alcuno degli scrutatori effettivi non sia presente o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama gli scrutatori supplenti in ordine di anzianità ed in mancanza anche di questi alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

TITOLO IV

DELLA VOTAZIONE

Art. 32.

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico.

La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con una apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possono girarvi attorno, allorchè sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parte adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 33.

Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Art. 34.

Possono entrare nella sala delle elezioni gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva ed i candidati nella cirsoscrizione.

E' assolutamente vietato portare armi e strumenti atti ad offendere.

Art. 35.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza pubblica non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza pubblica.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della elezione anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 36.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 6 dell'art. 22.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti, alla forza pubblica.

Art. 37.

Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda e ripone tutte le schede nella stessa cassetta.

Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le ore otto antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 38.

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 39 e 40.

Un estratto delle liste degli elettori, quattro copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonchè la copia della *Gazzetta Ufficiale* di cui all'art. 18, ultimo comma, devono essere visibilmente affissi nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiari elettore della circoscrizione.

Art. 39.

Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonchè gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune.

I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione nella quale sono iscritti come elettori, presentando il certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 40.

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per causa di servizio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune.

Essi possono esercitare il voto in soprannumero agli elettori iscritti nella lista della sezione e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

E' vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 41.

Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione del presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato: il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 42.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale, sono indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna d'identificazione.

In casi di dubbi sulla identità degli elettori decide il presidente a norma dell'art. 48.

Art. 43.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, vota, tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica i voti di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 44. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando in ogni caso le modalità ed il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente o da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Art. 44.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la sua preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome, e, ove occorra, la paternità.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno o due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Il numero complessivo delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a quindici; di quattro, da sedici in poi.

I voti di preferenza eccedenti il numero stabilito per il collegio, sono nulli, rimangono validi quelli scritti per primi.

Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

I voti di preferenza per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto uno o più nomi della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

Art. 45.

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 46.

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scrito « scheda deteriorata », aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 43, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 47.

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

Art. 48.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendo risultare la pronunzia dal verbale, salvo il disposto dell'art. 62, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V.

DELLO SCRUTINIO

Art. 49.

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'art. 47, il presidente, dichiara chiusa la votazione e, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale, dalla lista di cui all'art. 40 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonchè dal presidente e devono essere chiuse in un piego che sarà sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono ed il piego è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento il quale ne rilascia ricevuta;

2) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori, che dopo aver ricevuto la scheda, non abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 1, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonchè delle firme e dei sigilli.

Art. 50.

Il presidente procede, quindi alle operazioni di scrutinio nell'ordine seguente:

1) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente, dalla urna ciascuna scheda e la consegna al presidente; questi enuncia ad alta voce il contrassegno, e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta, dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati al alcuna lista;

3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed, alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 37, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'art. 53, secondo comma.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con la indicazione, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 53.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.

Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzioni e ultimate entro le ore dodici del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione.

Art. 51.

Salve le disposizioni degli articoli 43, 44 e 45 sono nulli i voti quando le schede:

1) non siano quelle prescritte dall'art. 23 o non portino il bollo e la firma richiesti dagli articoli 36 e 37;

2) presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente;

3) non esprimano il voto per alcuna delle liste nè per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

E' valido il voto se il segno è apposto sul contrassegno di lista anzichè nella casella a fianco di esso.

Art. 52.

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa procedere alla scrutinio, o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve alle ore dodici del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite e le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna e tutti i documenti relativi alle operazioni elettorali.

Alla chiusura della cassetta, dell'urna ed alla formazione del piego, si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

La cassetta, l'urna e il piego, insieme col verbale e con le altre carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnato al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 53.

Art. 53.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale il quale deve essere redatto in doppio esemplare firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Il verbale è poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. La adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti di cui al terzo comma dell'art. 50 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro, alla cancelleria del tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, del piego previsto dal comma precedente, nonchè delle cassette, delle urne, dei pieghi e degli altri documenti di cui agli articoli 50 e 52.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto termine la votazione, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione ed all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente le liste, indicato nell'articolo 49, n. 1, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste da lui vistato in ciascun foglio, ed in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.

Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto termine la votazione, al sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni, nella segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescrito nel secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, il presidente del tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.

Art. 54.

Il tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, costituito in ufficio centrale circoscrizionale, a termine dell'articolo 16, procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 49, 50, 51 e 53;

2) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti, scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni di collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista.

Per questo effetto, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei deputati da eleggere più uno, ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiscono quindi a ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Ove risultassero seggi non attribuiti, l'ufficio centrale circoscrizionale divide la cifra dei voti residui di ciascuna lista per uno, due, tre, quattro.. fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti e quindi sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti di numero eguale ai seggi da assegnare.

A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente.

A ciascuna lista si attribuiscono tanti ulteriori rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quozienti il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Stabilito il numero dei deputati assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale il candidato più anziano di età.

Art. 55.

Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale in conformità dei risultati accertati dall'ufficio medesimo, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'ultimo comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 56.

L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

E' vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste, sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula, dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo; il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 19, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 57.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria dell'Assemblea regionale, nonchè alla autorità designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo della circoscrizione, che la porta a conoscenza del pubblico.

Art. 58.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 54.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria dell'Assemblea regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 60, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione.

Art. 59.

Il deputato eletto in più collegi deve dichiarare alla Presidenza dell'Assemblea regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando la opzione si procederà a sorteggio.

Art. 60.

Il seggio attribuito dall'ufficio centrale circoscrizionale, che rimanga vacante per qualsiasi causa è assegnato nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri, al primo dei non eletti della medesima lista, secondo la graduatoria di cui all'art. 54.

Art. 61.

All'Assemblea regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o dall'ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria dell'Assemblea regionale entro il termine di venti giorni dalla proclamazione. La segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62.

Gli impiegati della Regione nonchè i dipendenti dello Stato, di Enti e di Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza della Regione o dello Stato, ad eccezione dei professori universitari, che siano eletti deputati, debbono chiedere a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in congedo straordinario per tutta la durata del mandato secondo le norme in vigore.

Le amministrazioni della Regione e quelle degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza della Regione devono accordare ai loro dipendenti che ne facciano richiesta a norma del primo comma del presente articolo, il congedo straordinario per tutta la durata del mandato parlamentare.

L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi di cui ai sei numeri del primo comma dell'art. 8, e con le attività di cui ai quattro numeri dell'art. 10.

Durante l'esercizio del mandato parlamentare coloro che ricoprono uno degli impieghi di cui ai sette numeri del secondo comma dell'art. 8 non possono esercitare le funzioni relative ai detti impieghi.

Art. 63.

E' riservata all'Assemblea regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.

Art. 64.

(Dichiarato incostituzionale con decisione dell'Alta Corte del 16 *marzo* 1951).

Art. 65.

Prima dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei novanta seggi assegnati alla Regione nei nove collegi elettorali, ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana almeno trenta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Art. 66.

Col decreto di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della Regione designa l'autorità alla quale sono attribuiti i compiti di cui agli articoli 18, 22, 25 e 57.

Art. 67.

Per le violazioni delle norme della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni penali delle leggi per la elezione della Camera dei deputati.

Art. 68.

(Dichiarato incostituzionale con decisione dell'Alta Corte del 16 *marzo* 1951).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 69.

Fino a quando non saranno costituite le Sezioni regionali della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 23 dello Statuto regionale, le attribuzioni devolute dalla presente legge alla Cassazione e al suo presidente, sono esercitate rispettivamente dalla Corte d'appello di Palermo e dal primo presidente della medesima.

Art. 70.

Oltre coloro che rientrano nelle categorie di cui all'art. 5 della presente legge non sono eleggibili per il periodo previsto dalla norma XII della Costituzione della Repubblica coloro che rientrino nelle categorie previste dalla legge dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1453 e dall'art. 4 della legge dello Stato 20 gennaio 1948, n. 106, salvo che abbiano fatto già parte della prima legislatura dell'Assemblea regionale.

Art. 71.

Oltre ai casi di cui all'art. 8 della presente legge, fino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano, non sono eleggibili i delegati regionali delle amministrazioni provinciali salvo che effettivamente cessino dalle funzioni in dipendenza di dimissioni o altra causa nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 72.

Per la prima applicazione della presente legge le dimissioni previste nel primo comma dell'art. 8 e nel n. 4 dell'art. 10 devono essere presentate, e le funzioni devono cessare, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 73.

Per l'applicazione della presente legge, sino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1949.

Art. 74.

L'Assessore regionale per le finanze è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni in dipendenza della presente legge.

Art. 75.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 20 marzo 1951, n. **30.**

Istituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti elementari della Regione siciliana.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 12 *del* 22 *marzo* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituito, presso ciascun Provveditorato agli studi della Regione siciliana, un ruolo speciale transitorio per il personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari.

Art. 2.

I ruoli speciali di cui al precedente articolo comprendono, per ciascun Provveditorato agli studi, un numero di posti pari ai due quinti di quelli vacanti nei ruoli normali alla data

del 31 dicembre 1950, esclusa ogni distinzione di posti maschili, femminili e misti.

Ai detti ruoli è inoltre annualmente attribuito per un quinquennio un quinto dei posti vacanti al 30 settembre.

Art. 3.

Ai fini dell'immissione nei ruoli suddetti gli abilitati allo insegnamento elementare debbono aver prestato, alla data del 1° ottobre 1950, nelle scuole elementari statali o legalmente riconosciute, non meno di tre anni di servizio da provvisorio o supplente, con la qualifica non inferiore a « buono » di cui almeno uno nel quinquennio scolastico 1945-50.

Il periodo di servizio è ridotto al un anno, purchè prestato nel predetto quinquennio:

a) per i maestri ex combattenti, reduci ed assimilati;

b) per coloro che nelle prove scritte e orali dei concorsi, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna prova di esame.

L'ammissione al concorso per i ruoli speciali transitori non è subordinata al limite di età.

Art. 4.

Agli effetti della presente legge è valido il servizio prestato nelle scuole di cui all'art. 12, IV comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, del Presidente della Repubblica nonchè quello prestato nelle scuole parificate, sussidiarie e popolari.

I maestri delle scuole popolari devono dimostrare di aver prestato almeno un anno di servizio nelle scuole elementari ordinarie diurne.

Art. 5.

Si applicano inoltre le disposizioni contenute nell'ultimo comma del citato art. 12 e nei successivi articoli 13, 14, 15, 16, 19 e 20 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, del Presidente della Repubblica.

Le attribuzioni demandate dall'art. 16, prima parte, al Presidente della Repubblica ed ai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, sono esercitate nel territorio della Regione, rispettivamente dal Presidente della Regione e dagli Assessori per la pubblica istruzione e per le finanze.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 1951

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

LEGGE 22 marzo 1951, n. 31.

Modificazioni ed aggiunte alla legge riguardante la elezione dei deputati all'Assemblea regionale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 12 *del* 22 *marzo* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 49 della legge riguardante la elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana è aggiunto il seguente numero:

« 3) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate e alla formazione di un plico racchiudente le carte relative alle operazioni compiute e a quelle da compiere; all'urna e al plico devono apporsi i sigilli col bollo della sezione e le firme del presidente e di almeno due scrutatori; indi il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo ».

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo si aggiungono i seguenti:

« Compiute le suddette operazioni, il presidente, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi; si assicura, a tal fine, che tutte le finestre e gli accessi della sala, tranne uno, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni eventuale apertura fraudolenta, chiudendo poi saldamente dall'esterno l'ultimo accesso e applicandovi gli stessi mezzi precauzionali; affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala, alla quale nessuno può avvicinarsi ad eccezione dei rappresentanti di lista ».

« Alle ore 8 del giorno successivo il presidente ricostituisce l'ufficio e constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonchè l'integrità dei sigilli, del plico e dell'urna di cui al precedente n. 3. »

L'ultimo comma dell'art. 50 è così modificato:

« Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 24 ».

Nel primo comma dell'art. 52 sono soppresse le parole: « alle ore 12 del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione ».

Art. 2.

L'art. 73 è sostituito dal seguente:

« Per la prima applicazione della presente legge la ripartizione dei seggi fra i nove collegi elettorali ha luogo, in deroga al disposto dell'art. 65, secondo la tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato, 6 dicembre 1946, n. 456».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 marzo 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 9 febbraio 1951, n. 2.

Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 4 luglio 1950, n. 454, concernente l'ammasso per contingente del frumento di produzione nazionale 1949-50.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 12 *del* 22 *marzo* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche, nonchè la legge regionale 3 gennaio 1951, n. 1;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza all'estensione nel territorio della Regione siciliana della legge 4 luglio 1950, n. 454, concernente l'ammasso per contingente del frumento di produzione nazionale;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 5 settembre 1950 e del 16 gennaio 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

Decreta:

Art 1.

Le disposizioni della legge 4 luglio 1950, n. 454, si applicano nel territorio della Regione siciliana con effetti dalla data della loro entrata in vigore nella restante parte del territorio dello Stato.

Art. 2.

Le funzioni amministrative ed esecutive, previste dal presente decreto legislativo, sono esercitate nel territorio della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto per la Regione siciliana, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, nonchè della legge regionale 8 luglio 1948, n. 35.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 febbraio 1951

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 8 *marzo* 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 26.

DECRETO PRESIDENZIALE 15 dicembre 1950, n. 282/A

Riconoscimento della personalità giuridica del « Centro regionale di ricerche statistiche », con sede in Palermo.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana del* 22 *marzo* 1951, *n.* 12).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visti gli articoli 12 e seguenti del Codice civile;
Vista l'istanza in data 9 giugno 1950 del prof. Silvio Vianelli, delegato dai promotori del Centro regionale di ricerche statistiche ai sensi dell'art. 6 dell'atto costitutivo;
Visto l'atto costitutivo del Centro di cui sopra per notaro Vito Di Giovanni, n. 14478 di repertorio, 1° giugno 1950, nonchè lo statuto del Centro medesimo costituito di 11 articoli;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica del « Centro regionale di ricerche statistiche », con sede in Palermo.

Art. 2.

E' approvato lo statuto composto di 11 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 15 dicembre 1950

p. *Il Presidente*: LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 7 *marzo* 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 25.

DECRETO PRESIDENZIALE 26 marzo 1951, n. 34/A.

Convocazione dei comizi per la elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.

(*Pubblicato in edizione straordinaria alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 13 *del* 27 *marzo* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 3 dello Statuto della Regione siciliana;
Visti gli articoli 11 e 66 della legge regionale n. 29, del 20 marzo 1951 che detta le norme per la elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana;
Visto l'art. 2 della legge regionale n. 31 del 22 marzo 1951;
Su deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

Art. 1.

I comizi per la elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana sono convocati per il giorno di domenica 3 giugno 1951.

La prima riunione dell'Assemblea regionale siciliana avrà luogo in Palermo, il 2 luglio 1951 al Palazzo dei Normanni.

Art. 2.

I compiti di cui agli articoli 18, 22, 25 e 57 delle legge elettorale n. 29, del 20 marzo 1951, sono attribuiti ai Prefetti dell'Isola.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 marzo 1951

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 27 *marzo* 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 29.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 20 marzo 1951, n. 3.

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1950-1951 (1° provvedimento).

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 14 *del* 30 *marzo* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1951, n. 4;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ravvisata l'urgente necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51 alcune variazioni necessarie per adeguare le previsioni attive all'andamento delle entrate e quelle passive ai bisogni manifestatisi nella gestione in corso;
Vista la legge regionale 5 agosto 1949, n. 45;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 14 giugno 1949, n. 20, convertito nella legge regionale 30 novembre 1949, n. 59;
Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;
Su proposta dell'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 21 febbraio e 19 marzo 1951;
Su parere conforme della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio, integrata a norma dell'art. 64 del regolamento interno dell'Assemblea regionale;

Decreta:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di cui al n. 1 della lettera *b*) dell'art. 6 della legge regionale 10 gennaio 1951, n. 4, è aumentata di L. 50.000.000.

Art. 4.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 21 dicembre 1949, n. 38, è ulteriormente aumentata di L. 39.600.000.

Art. 5.

La quota relativa all'anno finanziario 1950-51 dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo Presidenziale 14 giugno 1949, n. 20, convertito nelle legge regionale 30 novembre 1949, n. 59, è ridotta di L. 50.000.000 (capitolo n 656 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51).

Art. 6.

La quota relativa all'anno finanziario 1950-51 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 5 agosto 1949, n. 45, per la parte concernente spese per studi e indagini sistematiche, anche di carattere geofisico, rivolti alla formazione di un piano generale di ricerche di giacimenti minerali nei luoghi più indiziati, è aumentata di L. 50.000.000 (capitolo n. 654 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51).

Art. 7.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *B* si fa fronte mediante utilizzazione di parte delle maggiori entrate di cui alla tabella *A*.

Art. 8.

All'elenco n. 2 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51 concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente:

Assessorato delle finanze.

Cap. n. 591 Restituzione e rimborsi.

Art. 9.

All'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente:

Assessorato delle finanze.

Cap. n. 222 Devoluzione dei nove decimi del provento ecc.

Art. 10.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nel termine ed agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche, nonchè della legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.

Art. 11.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 marzo 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 29 marzo 1951, registro n. 1, foglio n. 31.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 13 marzo 1951, n. 4.

Modalità di pagamento delle spese di cui alla legge 3 gennaio 1951, n. 2, per l'acquisto di detrito asfaltico.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 14 del 30 marzo* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 3 gennaio 1951, n. 2, relativa all'autorizzazione della spesa di L. 126.450.000 per l'acquisto di detrito asfaltico da impiegarsi in opere stradali di interesse regionale;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche, nonchè le leggi regionali 3 gennaio 1951, n. 1 e 13 marzo 1951, n. 28;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento della fornitura del materiale di cui alla citata legge 3 gennaio 1951, n. 2, mediante anticipazione al Prefetto di Ragusa oltre i limiti previsti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche;

Su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 gennaio 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza e il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Al pagamento della spesa autorizzata con legge 3 gennaio 1951, n. 2 potrà provvedersi anche mediante apertura di credito a favore del Prefetto di Ragusa oltre il limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1948, n. 4.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche.

Art. 3.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1951

RESTIVO

D'ANGELO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 29 marzo 1951, registro n. 1, foglio n. 32.

LEGGE 5 aprile 1951, n. 32.

Contributo della Regione per la costruzione delle porte bronzee della Cattedrale di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 15 del 7 aprile* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo, pari al massimo del 75 per cento dell'ammontare complessivo della spesa, per la costruzione delle porte bronzee, secondo il progetto dello scultore Sgarlata, presentato al concorso per le porte di San Pietro in Roma, adattato per il loro collocamento nel portico della Cattedrale di Palermo.

Tale contributo non potrà superare, in ogni caso, la somma di L. 15.000.000.

Art. 2.

La spesa relativa sarà prelevata dal fondo di cui al capitolo 278, del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1950-51.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare la relativa variazione di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

LEGGE 5 aprile 1951, n. 33.

Concorsi a borse di studio per artigiani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 15 *del* 7 *aprile* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 sono istituite quindici borse di studio per corsi speciali o di perfezionamento nei vari rami dell'attività artigiana, presso scuole e istituti particolarmente attrezzati a tale scopo.

Art. 2.

L'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato consultivo per l'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto con l'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, provvede annualmente alla ripartizione delle borse fra le categorie di attività artigiana ed alla determinazione dell'ammontare delle borse medesime.

Art. 3.

I concorsi per l'attribuzione delle borse saranno banditi dall'Assessore per l'industria ed il commercio.

Il bando dovrà indicare fra l'altro le modalità per l'espletamento dei concorsi, la ratizzazione dell'ammontare delle borse, nonchè le norme atte a garentire l'Amministrazione che gli assegnatari delle borse frequentino regolarmente e con profitto i corsi per i quali hanno ottenuto la concessione.

Art. 4.

L'erogazione delle spese autorizzate con la presente legge potrà essere anche disposta a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 3.000.000.

La spesa a carico dell'esercizio 1949-50 sarà prelevata dagli stanziamenti della parte straordinaria del bilancio relativo all'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 1951

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 5 aprile 1951, n. 34.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 13, concernente applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, contenente agevolazioni per il finanziamento delle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni edilizie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 15 *del* 17 *aprile* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 11 maggio 1950, n. 13, concernente l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, contenente agevolazioni per il finanziamento delle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni edilizie.

Art. 2.

Le attribuzioni del Ministro per i lavori pubblici, prevedute dall'art. 6 della legge dello Stato, sono esercitate, nell'ambito della Regione siciliana, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 1951

RESTIVO

FRANCO — LA LOGGIA

LEGGE 6 aprile 1951, n. 35.

Provvidenze per l'incremento dello sport.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 15 *del* 7 *aprile* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La Regione, allo scopo di incrementare lo sport entro il suo territorio, può assumere, nelle forme e nei limiti di cui agli articoli seguenti, oneri finanziari per concorrere alla costruzione, al miglioramento ed all'ampliamento di impianti sportivi nonchè all'attrezzatura di essi.

Le norme di cui al precedente comma si applicano sia a favore di Enti pubblici che di enti e società sportive regolarmente costituiti e riconosciuti da una federazione sportiva.

Art. 2.

Per gli scopi di cui all'articolo precedente la Regione concorre al finanziamento di ogni singolo impianto, sotto forma di contributi, in base a preventivo di spesa approvato dall'Ufficio del genio civile nella seguente misura:

a) fino al 60% per il primo milione di spesa;

b) fino al 40% per i successivi quattro milioni di spesa;

c) fino al 30% per le somme eccedenti i cinque milioni di spesa.

I preventivi delle opere ammesse al contributo, in qualunque epoca, riferibili allo stesso impianto, si sommano ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui sopra.

Art. 3.

L'Assessore per il turismo e lo spettacolo è autorizzato a concedere, con proprio decreto, i contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

La misura e le garanzie per l'assegnazione e l'erogazione di essi saranno stabilite con il decreto di concessione, sentito il parere dell'apposita Commissione, composta:

1) da un rappresentante delegato dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo: presidente;

2) da un rappresentante tecnico delegato dell'Assessore per i lavori pubblici;

3) dal rappresentante regionale della Federazione sportiva interessata;

4) da due tecnici designati dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo.

E' obbligatorio il collaudo delle opere da parte dell'Ufficio del genio civile, competente per territorio, qualora la misura del contributo sia superiore alle L. 600.000.

Art. 4.

Per ogni esercizio finanziario l'ammontare dei contributi destinati al finanziamento di impianti di importo superiore ai 10 milioni di lire non potrà eccedere il 40% della somma a disposizione.

Art. 5.

Per gli impianti ammessi ai benefici della presente legge si applicano le seguenti agevolazioni fiscali.

a) riduzione alla misura fissa di L. 200 della tassa di registro ed ipotecaria, ivi compresa l'iscrizione legale per il resto di prezzo, sugli atti di compravendita di aree;

b) esenzione dal pagamento del 50% dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione e sui mobili.

Art. 6.

La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'Ente concessionario di apposito disciplinare contenente l'impegno di non destinare ad altro uso gli impianti eseguiti se non previa autorizzazione dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo da concedersi con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Nel disciplinare deve essere prevista la facoltà dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo di concedere a terzi, in caso di inadempienza, l'esercizio dell'impianto sportivo. Nel provvedimento saranno determinate le norme della concessione, le modalità della gestione e l'indennità dovuta al proprietario dell'impianto.

Le disposizioni del presente articolo non avranno applicazione se, decorsi almeno dieci anni dalla data di collaudo delle opere, il proprietario dell'impianto restituisce alla Regione le somme ricevute a titolo di contributo.

Art. 7.

Per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 60.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria — rubrica dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1951

RESTIVO

DRAGO — FRANCO — LA LOGGIA

LEGGE 6 aprile 1951, n. 36.

Istituzione di una scuola per l'arte della ceramica in Santo Stefano di Camastra.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 15 *del* 7 *aprile* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art 1.

E' istituita in Santo Stefano di Camastra una scuola per l'arte della ceramica.

Art. 2.

Il Comune è tenuto a provvedere:

a) ai locali adeguati alle necessità ed agli sviluppi della scuola;

b) all'acqua, all'illuminazione, al riscaldamento per tutti gli ambienti e servizi;

c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento della scuola sono a carico del bilancio dell'Assessorato della pubblica istruzione in concorso con gli enti locali che ne assumono l'impegno.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa straordinaria di 12 milioni di lire da ripartire in tre esercizi.

Art. 5.

La scuola comincia a funzionare con l'anno scolastico 1950-51.

Il personale insegnante, non insegnante e di servizio è assunto secondo le vigenti disposizioni legislative che riguardano le scuole di pari grado ed indirizzo.

Art. 6.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, la spesa autorizzata con l'art. 4 della presente legge in apposito capitolo di bilancio, utilizzando i fondi disponibili nel cap. 278 del bilancio del presente esercizio.

Art. 7.

Il Governo della Regione è delegato ad emanare lo statuto e la pianta organica della scuola.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1951

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

DECRETO PRESIDENZIALE 22 febbraio 1951, n. 5.

Approvazione del regolamento del decreto legislativo Presidenziale 14 giugno 1949, n. 21, ratificato con legge 30 novembre 1949, n. 54, relativo all'aggiornamento della carta geologica della Sicilia.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 15 *del* 7 *aprile* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione di un regolamento di esecuzione del decreto legislativo Presidenziale 14 giugno 1949, n. 21, ratificato con legge 30 novembre 1949, n. 54, sull'aggiornamento, rifacimento e pubblicazione della carta geologica del territorio della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Sentita la Giunta regionale;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le norme per l'attuazione del decreto legislativo Presidenziale 14 giugno 1949, n. 21, ratificato con legge 30 novembre 1949, n. 54, nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 22 febbraio 1951

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 24 *marzo* 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 28.

ALLEGATO

Regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo Presidenziale 14 *giugno* 1949, *n.* 21, *relativo all'aggiornamento della carta geologica della Sicilia.*

Art. 1.

Il coordinamento di cui all'art. 4, lettera *d*) del decreto legislativo Presidenziale 14 giugno 1949, n. 21, ratificato con legge 30 novembre 1949, n. 54, è effettuato mediante intese col Co-

mitato geologico italiano sui criteri di massima da seguire per l'aggiornamento, il rifacimento e la pubblicazione della carta geologica del territorio della Regione siciliana.

La carta geologica del territorio della Regione siciliana, aggiornata e pubblicata ai sensi del predetto decreto legislativo Presidenziale, farà riferimento ai fogli della carta geologica italiana.

Art. 2.

Le relazioni previste dall'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 14 giugno 1949, n. 21, sono comunicate anche al Comitato geologico ed all'Ufficio geologico italiano.

Gli eventuali rilievi e proposte formulati dal Comitato geologico italiano saranno, intese le osservazioni dell'Assessore per l'industria ed il commercio, esaminati dal Comitato geologico regionale. Le relative deliberazioni saranno trasmesse allo stesso Assessore per l'industria ed il commercio.

Art. 3.

Ai lavori del Comitato geologico regionale, su invito del presidente o su richiesta del presidente del Comitato geologico italiano, può essere chiamato a partecipare, con voto consultivo, un rappresentante di quest'ultimo Comitato.

Al Comitato geologico italiano saranno inviate copie di tutte le pubblicazioni del Comitato geologico regionale.

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 29 marzo 1951, n. 6.

Istituzione della Commissione regionale per la cooperazione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 15 *del* 7 *aprile* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche;

Viste le leggi regionali 3 gennaio 1951, n. 1 e 13 marzo 1951, n. 28;

Considerata l'urgente necessità di istituire una Commissione regionale per la cooperazione;

Su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 19 dicembre 1950, del 16 gennaio 1951 e del 23 marzo 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per il lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso l'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale la Commissione regionale per la cooperazione composta:

1) dal direttore regionale dell'Assessorato o, in sua vece, da un funzionario di gruppo *A* dello stesso;

2) da un rappresentante effettivo e uno supplente degli Assessorati di finanza, lavori pubblici, agricoltura e foreste, industria e commercio, lavoro, previdenza ed assistenza sociale, del servizio pesca e attività marinare;

3) da sei rappresentanti effettivi o da sei supplenti del movimento cooperativo;

4) da due esperti in materia di cooperazione.

I membri della Commissione sono nominati con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale di gruppo *A*.

Art. 2.

La Commissione regionale per la cooperazione esprime parere:

a) sui progetti di legge e regolamenti interessanti il movimento cooperativo regionale;

b) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti conferiti dall'Amministrazione regionale o eseguiti sotto la sorveglianza della medesima;

c) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dall'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale.

La Commissione è integrata da un docente universitario e da un consigliere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana particolarmente esperti, nonchè da un magistrato in attività di servizio o in pensione nell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 5°.

La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi o straordinariamente su richiesta del presidente o di un terzo dei membri.

Art. 3.

Nei casi di urgenza, sulle questioni deferite alla Commissione regionale, esprime parere un Comitato composto:

1) dal presidente;

2) da tre membri scelti tra quelli indicati al n. 2 dell'articolo 1;

3) da tre membri scelti tra quelli indicati al n. 3 dell'articolo 1;

4) dal magistrato di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Ai membri della Commissione e del Comitato ed al segretario è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza nella misura massima prevista dalle disposizioni in vigore.

Le spese per il funzionamento della Commissione e del Comitato gravano sul bilancio della Regione rubrica Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 marzo 1951.

RESTIVO

PELLEGRINO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 7 aprile 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 36.

LEGGE 9 aprile 1951, n. 37.

Realizzazione di un programma straordinario di opere interessanti anche il turismo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 16 *del* 12 *aprile* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' disposta l'esecuzione del programma straordinario di opere interessanti la viabilità turistica, allegato alla presente legge.

Art. 2.

Per l'attuazione del programma straordinario di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire due miliardi e 230 milioni, ripartita in tre esercizi consecutivi.

La quota a carico dell'anno finanziario in corso è fissata in L. 200.000.000.

Le quote a carico dei due esercizi successivi saranno stabilite con le relative leggi di bilancio.

Art. 3.

Alla spesa a carico dell'anno finanziario 1950-51 si fa fronte utilizzando parte dello accantonamento di cui al capitolo n. 278 dello stato di previsione della spesa.

Art. 4.

Per la esecuzione dei lavori, oggetto della presente legge, si applicano le norme degli articoli 2, 3, 4 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

Art. 5.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 aprile 1951

RESTIVO

LA LOGGIA — FRANCO — DRAGO

ALLEGATO

Programma straordinario di opere stradali interessanti anche il turismo

Denominazione della strada	Provincie interessate	Natura del lavoro
1) Catania-Siracusa dal ponte Primasole, sulla SS. 114 Orientale Sicula, per Agnone, alla SS. stessa presso Priolo	Catania Siracusa	Nuova costruzione
2) Strada dell'Etna (complesso viario denominato Mareneve)	Catania	Nuova costruzione
3) Strada delle Madonie dal bivio Mangiarrati sulla provinciale Collesano-Castelbuono per Piano Zucchi e Piano Battaglia	Palermo	Completamento
4) Trapani-Erice dal bivio Immacolatella, sulla provinciale Trapani-Castellammare, ad Erice	Trapani	Sistemazione
5) Strada di accesso ai Templi di Selinunte e Segesta (rispettivamente dalla SS. 115 e 113)	Trapani	Sistemazione
6) Monreale San Martino delle Scale	Palermo	Nuova costruzione
7) Messina-Gratteri (strada panoramica a mezza costa)	Messina	Completamento
8) Isnello-Gibilmanna	Palermo	Nuova costruzione
9) Strada della Valle dei Templi di Agrigento	Agrigento	Nuova costruzione e sistemazione
10) Licata-Montesole stazione balneare Gaffe	Agrigento	
11) Strada di Capo Milazzo	Messina	
12) Lago Pergusa	Enna	
13) Capo d'Orlando-San Gregorio	Messina	
14) Via dell'Oglio-Monreale	Palermo	

RESTIVO

FRANCO — DRAGO — LA LOGGIA

LEGGE 9 aprile 1951, n. 38.

Spese e contributi per condurre studi e ricerche e per la installazione di impianti pilota in materia di nuovi e più convenienti sistemi di produzione di energia elettrica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica siciliana n. 16 del 12 aprile* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato, sentito il comitato consultivo per l'industria, a disporre studi ed esperimenti per l'applicazione di nuovi e più convenienti sistemi di produzione dell'energia elettrica nella Regione siciliana, nonchè a disporre la installazione dei relativi impianti pilota.

Per gli scopi di cui sopra, l'Assessore per l'industria ed il commercio si avvale di istituti scientifici, o di enti tecnicamente attrezzati, d'importanza nazionale.

Art. 2.

Per provvedere al pagamento delle spese relative alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1, l'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440.

Art. 3.

Per il raggiungimento dei fini previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 30.000.000 ripartita in tre esercizi a partire da quello 1949-50.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio utilizzando per la quota relativa all'esercizio 1949-50 i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi alla rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 aprile 1951

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

LEGGE 14 aprile 1951, n. 39.

Erezione a comune autonomo della frazione Valverde del comune di Aci Sant'Antonio (Catania).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 17 del 21 aprile* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La frazione Valverde del comune di Aci Sant'Antonio (Catania) comprendente gli agglomerati di Valverde centro, Maugeri, Belfiore, Morgioni, Seminara, Carminello, Casalrosato, Crocefisso, Nizzeti e Fontana, è costituita in comune autonomo assumendo la denominazione di « Valverde ».

Art. 2.

Il Presidente della Regione, sentiti gli organi competenti, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale dei due Comuni, nonchè alla delimitazione territoriale del

Comune istituito in base alla mappa ed alla relazione dell'Ufficio tecnico erariale di Catania, allegata alla presente legge sotto la lettera *A*.

Provvederà altresì a stabilire l'organico del personale da assegnare al nuovo comune di Valverde.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 aprile 1951

RESTIVO

LEGGE 14 aprile 1951, n. 40.

Aggregazione della frazione Petrulli del comune di Santa Venerina al comune di Zafferana Etnea.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 17 del 21 aprile* 1951).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La frazione « Petrulli » del comune di Santa Venerina è aggregata al comune di Zafferana Etnea, col territorio risultante dalla pianta planimetrica redatta dall'Ufficio tecnico erariale di Catania e dalla relazione che si allega alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 aprile 1951

RESTIVO

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 13 aprile 1951, n. 7.

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1950-51 (2° provvedimento).

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 18 del 28 aprile* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1951, n. 4;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ravvisata l'urgente necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51 alcune variazioni necessarie per adeguare le previsioni attive all'andamento delle entrate e quelle passive ai bisogni manifestatisi nella gestione in corso;
Viste le leggi regionali 28 luglio 1949, n. 40 e 5 agosto 1949, n. 45;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 32, convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10;
Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;
Vista la legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 20 marzo 1951, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 23 marzo 1951;
Su parere conforme della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza e il patrimonio, integrata a norma dell'art. 64 del regolamento interno dell'Assemblea regionale;

Decreta:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51, allegato al bilancio della Regione siciliana sotto l'appendice n. 1, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 4.

Nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1950-51, allegato al bilancio della Regione siciliana sotto l'appendice n. 2, introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *D*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 5.

L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della legge regionale 10 gennaio 1951, n. 4, è aumentata di L. 131.000.000. Detto aumento è attribuito per lire 10 milioni, lire 15 milioni, lire 15 milioni, lire 40 milioni, lire 10 milioni, lire 5 milioni, lire 30 milioni e lire 6 milioni per gli scopi di cui ai capitoli nn. 547, 548, 549, 554, 555, 556, 557 e 560 rispettivamente.

Art. 6.

Il contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51 è aumentato di lire 18.440.000 (capitolo n. 610 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51).

Art. 7.

L'autorizzazione di spesa di cui al n. 1 della lettera *c*) dell'art. 6 della legge regionale 10 gennaio 1951, n. 4, è aumentata di L. 500.000.000 (capitolo n. 625 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51).

Art. 8.

L'autorizzazione di spesa di cui al n. 2 della lettera *c*) dell'art. 6 della legge regionale 10 gennaio 1951, n. 4, è aumentata di L. 50.000.000 (capitolo n. 626 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51).

Art. 9.

L'autorizzazione di spesa di cui al n. 3 della lettera *c*) dell'art. 6 della legge regionale 10 gennaio 1951, n. 4, è aumentata di L. 360.000.000 (capitolo n. 627 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51).

Art. 10.

L'autorizzazione annua di spesa di cui al decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, per l'anno finanziario 1950-51 è ridotta di L. 15.000.000 (capitolo n. 649 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51).

Art. 11.

L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo Presidenziale 15 dicembre 1949, n. 32, convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10, per l'anno finanziario 1950-51

è aumentata di L. 15 milioni (capitolo n. 648 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51).

Art. 12.

La quota relativa all'anno finanziario 1950-51 della autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 40, è ridotta di L. 100.000.000 (capitolo n. 652 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51).

Art. 13.

La quota relativa all'anno finanziario 1950-51 della autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 5 agosto 1949, n. 45, per la parte concernente la concessione di contributi diretti ad incoraggiare le ricerche minerarie anche sperimentali e gli studi rivolti alla conoscenza dei sistemi più idonei e redditizi di coltivazione delle miniere, è aumentata di L. 100.000.000 (capitolo n. 653 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51).

Art. 14.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *B*, si fa fronte utilizzando le maggiori entrate di cui alla tabella *A*, nonchè parte delle disponibilità di cui al decreto legislativo Presidenziale 20 marzo 1951, n. 3.

Art. 15.

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica nel termine ed agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche, nonchè della legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.

Art 16.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 aprile 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 26 *aprile* 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 44.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 13 aprile 1951, n. 8.

Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1950-51 (3° provvedimento).

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 18 *del* 28 *aprile* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1951, n. 4;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ravvisata l'urgente necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51 alcune variazioni necessarie per adeguare le previsioni attive all'andamento delle entrate e quelle passive ai bisogni manifestatisi nella gestione in corso;

Viste le leggi regionali 28 luglio 1949, n. 40 e 5 agosto 1949, n. 45;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 15 dicembre 1949, n. 32, convertito nella legge regionale 25 febbraio 1950, n. 10;

Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;

Vista la legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 20 marzo 1951, n. 3;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 3 e 10 aprile 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la finanza e il patrimonio, integrata a norma dell'art. 64 del regolamento interno dell'Assemblea regionale;

Decreta:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore per le finanze.

Art. 3.

E' autorizzato, limitatamente a L. 100.000.000, il trasporto delle disponibilità residue esistenti sul capitolo n. 656 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso a favore delle disponibilità residue del capitolo n. 654 (veggasi la tabella *B*, conto residui, allegata al presente decreto legislativo).

Art. 4.

La quota di spesa relativa all'anno finanziario 1950-51 per la diffusione dei bollettini di informazioni di carattere economico commerciale e per la corresponsione di compensi a corrispondenti, di cui all'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, è ridotta di L. 10.000.000 (capitolo n. 650-*ter* della parte passiva del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51).

Art. 5.

La quota di spesa relativa all'anno finanziario 1950-51, per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani, di cui all'art. 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, è aumentata di L. 10.000.000 (capitolo 650-*bis* della parte passiva del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1950-51).

Art. 6.

E' autorizzato il trasporto della disponibilità residua del capitolo n. 650-*ter* dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso a favore delle disponibilità residue del capitolo n. 650-*bis* (veggasi la tabella *B*, conto dei residui, allegata al presente decreto legislativo Presidenziale).

Art. 7.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella *B*, si fa fronte utilizzando le maggiori entrate di cui alla tabella *A*, nonchè parte della disponibilità di cui al decreto legislativo Presidenziale 20 marzo 1951, n. 3.

Art. 8.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nel termine ed agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4. e successive modifiche, nonchè della legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.

Art. 9.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 aprile 1951.

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 23 *aprile* 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 43.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 10 aprile 1951, n. 9.

Istituzione di una scuola di perfezionamento in diritto regionale presso l'Università di Palermo.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 18 *del* 28 *aprile* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Viste le leggi regionali 3 gennaio 1951, n. 1 e 13 marzo 1951, n. 28;
Ritenuto che appare opportuno provvedere con urgenza alla istituzione di una scuola di perfezionamento in diritto regionale presso l'Università di Palermo;
Di concerto con gli Assessori per la pubblica istruzione e per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 19 dicembre 1950 e del 10 aprile 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso l'Università di Palermo, a decorrere dall'anno accademico 1951-52, una scuola di perfezionamento in diritto regionale, annessa alla Facoltà di giurisprudenza.

Art. 2.

Alla scuola si accede con la laurea in giurisprudenza, con quella in scienze politiche e con quella in economia e commercio.
La scuola, al termine del corso di studi della durata di due anni conferisce il diploma di perfezionamento in diritto regionale.

Art. 3.

Le materie di insegnamento della scuola sono:
1) ordinamento e legislazione regionale;
2) diritto costituzionale;
3) diritto amministrativo;
4) politica economica regionale;
5) diritto tributario regionale;
6) statistica e demografia;
7) storia del diritto pubblico siciliano.

I corsi sono distinti dai normali corsi di laurea che si svolgono nella Facoltà. I corsi di diritto amministrativo, politica economica regionale, e diritto tributario regionale, sono biennali, gli altri sono annuali.
Gli esami speciali per ciascuna materia si svolgono a norma degli ordinamenti vigenti.

Art. 4.

Tutti gli insegnamenti sono conferiti per incarico della Facoltà secondo il vigente ordinamento universitario.

Art. 5.

Alla direzione della scuola sovraintende il preside della Facoltà di giurisprudenza o un professore da lui delegato.
Gli esami per il conseguimento del diploma si svolgono secondo le norme stabilite dai vigenti ordinamenti per il conferimento dei diplomi di specializzazione. La Commissione esaminatrice è presieduta dal direttore della scuola ed è composta da tutti i professori incaricati degli insegnamenti.

Art. 6.

L'Università provvede, in conformità agli ordinamenti in vigore, per quanto riguarda le tasse a carico degli iscritti, il servizio di segreteria e quant'altro occorre al funzionamento della scuola.

Art. 7.

Il diploma rilasciato dalla scuola costituisce titolo valutabile con preferenza agli effetti del conseguimento di impieghi nella Amministrazione regionale.

Art. 8.

Alle spese di funzionamento della scuola si provvede con i proventi delle tasse e con un contributo a carico del bilancio della Regione.
Il contributo sarà annualmente determinato con apposito articolo della legge di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi della legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.

Art. 10.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 aprile 1951

RESTIVO

ROMANO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 26 aprile 1951, registro n. 1, foglio n. 45.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 10 aprile 1951, n. 10.

Modificazioni alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, per la trasformazione e sistemazione delle trazzere siciliane.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 18 *del* 28 *aprile* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Viste le leggi regionali 3 gennaio 1951, n. 1 e 13 marzo 1951, n. 28;
Considerate la necessità e l'urgenza di modificare gli articoli 1 ed 11 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39;
Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 21 febbraio e del 10 aprile 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 1 ed 11 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, sono sostituiti dai seguenti

« Art. 1. — L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere alla trasformazione ed alla sistemazione delle trazzere di demanio pubblico particolarmente utili allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria armentizia, anche in rapporto ai programmi di trasformazione fondiaria dei terreni espropriati a norma della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 ed ai programmi di opere straordinarie di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646.
Per la trasformazione delle trazzere ricadenti nei comprensori dei consorzi di bonifica continueranno ad applicarsi le norme previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed aggiunte ».
Restano ferme le disposizioni di cui alle leggi regionali 15 luglio 1950, n. 57 e 16 novembre 1950, n. 81.

« Art. 11. — Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di
L. 500.000.000 per l'esercizo 1948-49;
L. 1.500.000.000 per l'esercizio 1949-50;
L. 2.500.000.000 per l'esercizio 1950-51; e
L. 1.000.000.000 annuo per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello 1960-61 ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa nell'esercizio in corso, rispetto a quella iscritta in bilancio, si fa fronte utilizzando gli avanzi di gestione degli esercizi finanziari 1949-50 e precedenti.

Art. 3.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti della legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 aprile 1951

RESTIVO

GERMANÀ — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 26 aprile 1951, registro n. 1, foglio n. 46.

DECRETO PRESIDENZIALE 19 marzo 1951, n. 31/A.

Riconoscimento di pubblica utilità delle opere di ampliamento e di sistemazione della pensione « Villa Paradiso ».

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 18 *del* 28 *aprile* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visti il regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, convertito nella legge 7 luglio 1938, n. 475, il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1473 e la legge 25 marzo 1950, n. 228;

Vista l'istanza in data 1° gennaio 1951 con la quale i coniugi G. Battista Martorana e Giuseppina Elena Bambara chiedono la dichiarazione di pubblica utilità delle opere occorrenti per l'ampliamento e la sistemazione della pensione « Villa Paradiso » in Taormina, di proprietà di essi istanti;

Visti la relazione sommaria ed il piano di massima delle opere anzidette, uniti al presente decreto;

Considerato che, giusta dichiarazione del sindaco in data 3 febbraio 1951, non esiste per il comune di Taormina piano regolatore debitamente approvato;

Vista la nota 235/Gab. in data 30 gennaio 1951 con la quale l'Assessore per il turismo e lo spettacolo riconosce che il comune di Taormina è di particolare interesse turistico;

Su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici:

Decreta:

Art. 1.

Sono riconosciute di pubblica utilità le opere di ampliamento e di sistemazione della pensione « Villa Paradiso » di cui al piano di massima citato in narrativa.

Art. 2.

Le espropriazioni ed i lavori previsti in detto piano di massima dovranno iniziarsi nel termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiersi nel termine di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla stessa data.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 19 marzo 1951

RESTIVO

FRANCO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti della Presidenza regionale, addì 17 aprile 1951, registro n. 1, foglio n. 39.

LEGGE 28 aprile 1951, n. 41.

Proroga del contratto di esercizio della miniera « Cozzodisi ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 5 *maggio* 1951)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 1972 il contratto di esercizio fra i concessionari della miniera di zolfo « Cozzodisi Madonna » e la società « Condomini Cozzodisi » già prorogato a tutto il 31 dicembre 1956, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 marzo 1947, n. 216, con decreto 25 giugno 1947, n. 9 e successivo decreto di convalida del 30 dicembre 1947, n. 164.

Art. 2.

Per ottenere la proroga del contratto di esercizio di cui all'art. 1, i concessionari e gli esercenti devono presentare all'Assessore per l'industria ed il commercio istanza contestuale corredata dei progetti, preventivi di spesa e piano di ammortamento.

La concessione della proroga è subordinata all'impegno da parte degli esercenti di eseguire nel termine di due anni dalla data del decreto di proroga un impianto di flottazione per il trattamento del minerale di zolfo e gli impianti minerari ad esso connessi.

Nel decreto di proroga sono stabilite, sentito l'ingegnere capo del Distretto minerario di Caltanissetta, le opportune condizioni alle quali il contratto di proroga deve uniformarsi.

Art. 3.

Gli esercenti decadono dalla proroga ed il relativo contratto cessa di avere efficacia, nel caso in cui essi non eseguano gli impianti nel termine previsto dall'art. 2.

La scadenza è pronunziata con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 aprile 1951

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 12 aprile 1951, n. 11.

Istituzione nella pineta di Linguaglossa di un Centro montano di riposo e ristoro per gli operai addetti alle miniere.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 5 *maggio* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche;

Viste le leggi regionali 3 gennaio 1951, n. 1 e 13 marzo 1951, n. 28;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione nella pineta di Linguaglossa, provincia di Catania, di un Centro montano di riposo e ristoro per gli operai addetti alle miniere;

Su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 16 gennaio e del 10 aprile 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per il lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, nella pineta di Linguaglossa, un Centro montano di riposo e ristoro per gli operai addetti alle miniere.

Art. 2.

Il Centro montano di ristoro, che avrà una capacità ricettizia non inferiore alle cento unità, ha lo scopo di offrire, agli operai che saranno ammessi, un periodo di almeno trenta giorni di soggiorno, a spese della Regione.

L'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale cura l'ammissione degli operai, su indicazione del medico addetto al servizio sanitario delle miniere, in relazione alle loro particolari condizioni di salute e di bisogno.

Art. 3.

Alla costruzione del Centro di cui al precedente art. 1 concorre la Regione con la somma di 35.000.000 e il comune di Linguaglossa con la fornitura gratuita del legno occorrente.

Art. 4.

Per l'attrezzatura del Centro montano è autorizzata la spesa di L. 5.000.000 sull'esercizio finanziario in corso.

Per il funzionamento, a decorrere dal presente esercizio finanziario, è autorizzata la spesa di L. 10.000.000 annue.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dal presente decreto legislativo si fa fronte mediante utilizzazione di parte dell'accantonamento di cui al capitolo n. 278 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 6.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche.

Art. 8.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 aprile 1951

RESTIVO

PELLEGRINO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 28 aprile 1951, registro n. 1, foglio n. 47.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 13 aprile 1951, n. 12.

Autorizzazione di spesa per l'acquisto di detrito asfaltico da impiegarsi in opere stradali di interesse regionale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 19 del 5 maggio* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche, nonchè la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 2, per l'acquisto di detrito asfaltico da impiegarsi in opere stradali di interesse regionale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad un ulteriore finanziamento per l'acquisto di materiale asfaltico, allo scopo di assicurare la continuità di funzionamento delle imprese di produzione di materiale asfaltico del Ragusano;

Su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 23 marzo e del 10 aprile 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

Decreta:

Art. 1.

In aggiunta alla spesa di cui all'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1951, n. 2, è autorizzata la spesa di L. 92.290.000, di cui L. 72.290.000 a carico dell'esercizio in corso e L. 20.000.000 a carico dell'esercizio 1951-52, per l'acquisto di complessive tonnellate 37.400 di detrito asfaltico da impiegarsi in opere stradali di interesse regionale.

Art. 2.

Il quantitativo di detrito asfaltico indicato nell'articolo precedente sarà fornito per 12.000 tonn. dalla Società A.B.C.D. (Asfalti, Bitumi, Combustibili liquidi e solidi), per 22.000 tonn. dalla Società Limmer Val de Travers e per 3400 tonn. dalla Società Aveline.

L'acquisto sarà effettuato ai seguenti prezzi di costo:

L. 2350 a tonnellata per la Società A.B.C.D.

L. 2550 a tonnellata per la Società Limmer Val de Travers.

L. 2350 a tonnellata per la Società Aveline.

Tali prezzi si intendono merce franco frantoio.

Il detrito asfaltico deve contenere per l'80 % una percentuale di sostanze bituminose dal 3 al 7,99 % con una media del 6 % ed una tolleranza dello 0,50 % e per il 20 % una percentuale delle stesse sostanze dall'8 al 10 %.

Art. 3.

Si applicano alla fornitura di cui ai precedenti articoli le norme della convenzione 26 gennaio 1951 stipulata tra l'Assessorato regionale dei lavori pubblici e le Società A.B.C.D. e Limmer Val de Travers ai sensi dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1951, n. 2 e che si intende estesa senza ulteriore formalità alla Società Aveline.

Art. 4.

Il pagamento della fornitura come sopra stabilito avverrà con le seguenti modalità:

a) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto l'Assessore regionale per i lavori pubblici verserà alle Società produttrici in quattro mensilità uguali i nove decimi dell'importo complessivo della fornitura.

Il restante decimo verrà liquidato proporzionalmente al ritiro delle singole partite, previo relativo collaudo ai sensi della convenzione 26 gennaio 1951;

b) l'Assessorato regionale per i lavori pubblici ritirerà il materiale di mano in mano che ne determinerà il collocamento, entro il termine massimo di un anno.

Art. 5.

Per il ritiro e il restante pagamento del materiale di cui alla legge 3 gennaio 1951, n. 2, si applicano le modalità di cui al precedente art. 4 in sostituzione di quelle stabilite nella citata convenzione 26 gennaio 1951.

Art. 6.

Al pagamento della spesa autorizzata con il presente decreto può provvedersi anche mediante aperture di credito a favore del Prefetto di Ragusa oltre il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1948, n. 4.

Art. 7.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo, aumentando dell'importo relativo all'esercizio in corso, di cui all'art. 1, lo stanziamento di cui al capi-

tolo n. 625, utilizzando parte dell'accantonamento di cui al capitolo n. 278 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 8.

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive proroghe e modifiche.

Art. 9.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 aprile 1951

RESTIVO

FRANCO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 4 maggio 1951, registro n. 1, foglio n. 48.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 aprile 1951, n. 13.

Istituzione nel comune di Enna di una scuola d'arte per la lavorazione del legno e del ferro.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 5 *maggio* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;
Considerata l'urgente necessità di provvedere alla istituzione, in Enna, di una scuola d'arte per la lavorazione del legno e del ferro;
Sulla proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione, di concerto con quello per l'industria ed il commercio e con quello per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 3 aprile 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, in Enna, una scuola d'arte per la lavorazione del legno e del ferro.

Art. 2.

Il Comune è tenuto a provvedere:
a) ai locali adeguati alle necessità ed agli sviluppi della scuola;
b) alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento per tutti gli ambienti ed i servizi;
c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento della scuola, tranne quelle di cui all'art. 2, sono a carico del bilancio della Regione rubrica Assessorato della pubblica istruzione.

Art. 4.

La scuola comincerà a funzionare con l'anno scolastico 1951-52.

Il personale insegnante, non insegnante e di servizio è assunto secondo le disposizioni legislative che riguardano le scuole di pari grado ed indirizzo.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 10.000.000 da ripartire in tre esercizi. Per l'esercizio in corso, l'Assessore per le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, la spesa di L. 3.334.000 in apposito capitolo di bilancio utilizzando i fondi disponibili nel cap. 278 del bilancio del predetto esercizio.

Art. 6.

Il Governo della Regione provvederà ad emanare il regolamento e la pianta organica della scuola.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica, ai sensi della legge regionale 13 marzo 1951, n. 28 e delle disposizioni dalla medesima richiamate.

Art. 8.

Il presente decreto legislativo entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Palermo, 19 aprile 1951

RESTIVO

ROMANO — BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 4 maggio 1951, registro n. 1, foglio n. 49.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 13 aprile 1951, n. 14.

Provvedimenti per il riassetto delle aziende minerarie nella Regione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 5 *maggio* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Viste le leggi regionali 3 gennaio 1951, n. 1 e 13 marzo 1951, n. 28;
Considerata la necessità di provvedere con urgenza all'emanazione di provvedimenti per il riassetto delle aziende minerarie nella Regione;
Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 4 dicembre 1950 e del 10 aprile 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di normalizzare la gestione di quelle miniere che abbiano particolare importanza ai fini sociali e produttivi e che siano alla data di entrata in vigore del presente decreto sotto gestione commissariale, l'Assessore per l'industria ed il commercio, può, con proprio decreto, sentito il Consiglio regionale delle miniere, provvedere ai sensi degli articoli seguenti.

Art. 2.

A cura del Commissario viene redatto un apposito piano tecnico-finanziario da sottoporsi, previo parere del Distretto minerario di Caltanissetta e sentito il Consiglio regionale delle miniere, all'approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

In base al piano tecnico-finanziario, approvato ai sensi del comma precedente, il commissario può essere autorizzato, con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze, sentito il Consiglio regionale delle miniere, a contrarre mutui presso istituti di credito con garanzia da parte della Regione.

Il decreto determina l'importo del mutuo che il commissario straordinario è autorizzato a contrarre.

Art. 3.

L'importo dei mutui da contrarsi, con garanzia della Regione, da parte delle aziende minerarie di cui al precedente art. 1, non può superare complessivamente la somma di lire 70 milioni.

Art. 4.

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze, può, con proprio decreto, concedere alle aziende minerarie di cui al precedente art. 1, contributi straordinari a carico del bilancio della Regione. Tali contributi sono commisurati all'ammontare degli arretri di salari e stipendi dagli operai ed impiegati maturati durante la gestione commissariale.

In tal caso la somma da mutuare, e per la quale la Regione può concedere garenzia, è ridotta dell'ammontare del contributo straordinario concesso ai sensi del comma precedente.

Per la concessione dei contributi, previsti dal presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 5.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio dipendenti dall'applicazione del presente decreto legislativo, utilizzando i fondi accantonati per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive proroghe e modifiche.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 aprile 1951.

RESTIVO

BORSELLINO — CASTELLANA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 4 maggio 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 50.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 10 aprile 1951, n. 15.

Norme sui vivai forestali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 5 *maggio* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
Visto il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;
Viste le leggi regionali 3 gennaio 1951, n. 1 e 13 marzo 1951, numero 28;
Considerato l'opportunità e l'urgenza di incorporare i terreni e gli immobili adibiti o da adibire a vivai forestali ed ai servizi forestali della Regione.
Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste;
Di concerto con l'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 23 febbraio e del 10 aprile 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

I vivai forestali, nel territorio della Regione siciliana, in quanto attinenti alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, o in quanto attinenti al piano d'ampliamento del demanio forestale, sono dichiarati opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Oltre ai beni di cui all'art. 111 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento, possono essere acquistati od espropriati dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, per essere incorporati nel Demanio forestale regionale, anche i terreni adibiti o da adibire a vivai forestali, con tutti gli immobili in essi esistenti adibiti o da adibire per i servizi tecnici e di polizia forestale.

Art. 3.

Nel calcolo del prezzo di acquisto o della indennità di espropriazione non sarà tenuto conto delle costruzioni, piantagioni o migliorie in precedenza eseguite dall'Amministrazione forestale.

Art. 4.

L'onere relativo all'acquisto od esproprio di cui agli articoli precedenti sarà prelevato dai fondi comunque iscritti nel bilancio della Regione siciliana rubrica Assessorato agricoltura e foreste.

Art. 5.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nell'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi della legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 aprile 1951

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 4 maggio 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 51.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 20 marzo 1951, n. 16.

Provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e della coniglicoltura.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 5 *maggio* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche, nonchè la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza alla emanazione di provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e della coniglicoltura;
Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 30 maggio 1950, del 16 gennaio 1951 e del 20 marzo 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di migliorare ed accrescere la produzione avicola siciliana, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per

a) migliorare l'attrezzatura tecnica delle istituzioni avicole esistenti;

b) migliorare l'attrezzatura tecnica dei pollai rurali e dei pollai industriali;

c) incoraggiare la produzione del materiale avicolo per la riproduzione;

d) promuovere studi sull'avicoltura in generale e su quella rurale in particolare;

Analoghe provvidenze possono essere concesse per migliorare ed accrescere la produzione cunicola e degli animali da pelliccia.

Art. 2.

Il contributo di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo precedente non può eccedere la misura del 30 per cento dell'ammontare della spesa necessaria per le opere o per gli impianti da eseguire. Il contributo di cui alla lettera *d)* è accordato in relazione all'importanza degli studi.

Art. 3.

L'istanza per ottenere il contributo di cui al presente decreto legislativo è sottoposta, previo parere degli Ispettorati provinciali agrari, all'Assessore per l'agricoltura e le foreste il quale, ove riconosca la rispondenza alle finalità del presente decreto legislativo, determina, con suo decreto, la misura del contributo.

Art. 4.

Il pollaio provinciale di Palermo, è trasformato a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298, in Centro avicolo, conservando il proprio patrimonio.

Il Centro avicolo di Palermo annesso all'Istituto zootecnico per la Sicilia e del quale è parte integrante, non ha personalità giuridica propria, pur mantenendo gestione separata.

Art. 5.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste saranno stabilite le norme di funzionamento tecnico ed amministrativo del Centro avicolo di Palermo e degli Osservatori avicoli di Marsala e di Messina.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni previste negli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298, concernenti la licenza per la produzione a scopo di commercio del materiale avicolo e cunicolo da riproduzione.

Art. 7.

I Centri e gli osservatori avicoli sono incaricati dell'assistenza tecnica dei pollai e delle conigliere che producono e pongono in vendita materiali da riproduzione.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei fini previsti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di lire 40.000.000 ripartita in cinque esercizi finanziari e precisamente L. 4.000.000 per l'esercizio in corso e L. 9.000.000 per ciascuno dei rimanenti quattro esercizi.

Art. 9.

Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2298, che non siano in contrasto con quelle contenute nel presente decreto legislativo.

Art. 10.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 11.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive proroghe e modifiche.

Art. 12.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 1951

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 4 maggio 1951, registro n. 1, foglio n. 52.

DECRETO PRESIDENZIALE 28 marzo 1951, n. 53/A.
Spese per le elezioni regionali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 19 *del* 5 *maggio* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1951, n. 4;
Considerato che nel fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 276 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso esiste la necessaria disponibilità;
Sulla proposta dell'Assessore per le finanze;
Sentita la Giunta regionale;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 276 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1950-51, è autorizzata la prelevazione di L. 200 milioni che si inscrive al capitolo di nuova istituzione n. 545-*bis* « Spese per le elezioni regionali del 1951 », inscritto sotto il nuovo paragrafo « Spese per le elezioni ».

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la sua convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 28 marzo 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 7 aprile 1951, registro n. 1, foglio n. 37.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 16 aprile 1951, n. 17.

Concessione di contributi per l'impianto di ramieti nel territorio della Regione siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 21 del 12 maggio* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;
Considerata la necessità di provvedere con urgenza alla emanazione di norme per la concessione di contributi per l'impianto di ramieti nel territorio della Regione siciliana;
Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 28 febbraio e del 13 aprile 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di fondi situati nel territorio della Regione siciliana, i quali provvedano, entro il periodo di due anni a decorrere dall'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo all'impianto di ramieti, può essere concesso un contributo straordinario nella misura e con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 non può eccedere la misura massima di L. 50.000 in ragione di ettaro di terreno, e la concessione è autorizzata alle seguenti condizioni:
a) che la superficie destinata alla coltivazione dei ramieti non sia inferiore a 50 are;
b) che l'impianto del ramieto sia eseguito secondo i relativi dettami della tecnica, e sotto la vigilanza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente.

Art. 3.

L'istanza per ottenere il contributo di cui al presente decreto, corredata dal progetto dell'impianto che si intende attuare, va presentata all'Ispettorato agrario, competente per territorio, il quale provvede alla istruttoria di essa ed all'esame del progetto stesso, trasmettendo gli atti muniti del proprio motivato parere all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
La misura del contributo è determinata con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, in relazione alla superficie degli impianti, con preferenza a quelli piccoli e medi ai quali è concesso il massimo del contributo.

Art. 4.

Il pagamento del contributo, determinato ai sensi degli articoli precedenti, è effettuato in due rate. La prima rata, pari alla metà del contributo concesso, è corrisposta dopo l'accertamento dell'avvenuto impianto; la seconda alla fine del secondo anno e semprechè sia riconosciuta la piena efficienza dell'impianto, pena la decadenza dal contributo stesso.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei fini di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di L. 200.000.000, ripartita in due esercizi finanziari, a decorrere da quello 1950-51.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge 13 marzo 1951, n. 28.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 aprile 1951

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 7 maggio 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 53.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 12 aprile 1951, n. 18.

Norme integrative per l'attuazione dei ruoli transitori del personale dell'Amministrazione centrale della Regione.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 25 del 26 maggio* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28 e quelle ivi richiamate;
Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere all'approvazione delle norme integrative per la attuazione dei ruoli transitori del personale delle Amministrazioni centrali della Regione;
Viste le leggi regionali 28 agosto 1949, n. 53 e 29 luglio 1950, n. 65, e successive aggiunte e modificazioni;
Di concerto con l'Assessore per le finanze e con gli Assessori interessati;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 20 febbraio 1951 e del 10 aprile 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

L'inquadramento del personale non di ruolo di cui all'art. 22 della legge 29 luglio 1950, n. 65, nel ruolo speciale transitorio è effettuato nei gruppi *A*, *B*, *C* o nella categoria dei subalterni, a secondo che all'atto dell'inquadramento nel ruolo stesso, il personale rivesta la qualifica di avventizio di prima, di seconda, terza o quarta categoria.
In detto ruolo è altresì compreso il personale non di ruolo comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, semprechè compreso nei limiti di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 28 agosto 1949, n. 53.
L'inquadramento viene effettuato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ad eccezione di quelle previste dal secondo comma dell'art. 8 e con le deroghe di cui al presente decreto legislativo.
Nei predetti ruoli transitori è compreso anche il personale non di ruolo proveniente da altre Amministrazioni in servizio presso i singoli rami dell'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo Presidenziale, che entro quindici giorni dalla data predetta ne faccia richiesta.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente è corrisposto, con decorrenza dalla data dell'inquadramento nel ruolo speciale transitorio, lo stesso trattamento economico previsto per i gradi iniziali degli impiegati civili di ruolo dei gruppi corrispondenti dell'Amministrazione statale, salvo gli scatti eventualmente maturati.

Art. 3.

Il personale collocato nei ruoli speciali transitori ai sensi dei precedenti articoli, può, dopo effettuato l'inquadramento del personale di ruolo, essere inquadrato, a giudizio del Consiglio di amministrazione e prescindendo dal limite di età,

nel grado iniziale del corrispondente ruolo definitivo al compimento di almeno tre anni di effettivo, ininterrotto e lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale.

Quando previsto dal precedente comma non si applica al personale pensionato.

Art. 4.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli transitori ed in quelli organici definitivi previsto nel presente decreto, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53.

Art. 5.

Nella prima applicazione dell'art. 3 il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, abbia per almeno un anno esplicato mansioni di grado superiore all'ottavo, ovvero si trovi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53, od abbia di fatto esplicato alle dipendenze di Assessori supplenti le mansioni previste dal comma stesso, può essere inquadrato, previa prova di idoneità, nei gradi superiori a quelli iniziali, ma comunque non oltre il grado nono del gruppo *A*, o decimo del gruppo *B*.

Art. 6.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente decreto legislativo.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini ed agli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche, in relazione alla legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.

Art. 8.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 aprile 1951

RESTIVO

LA LOGGIA — MILAZZO — FRANCO — BORSELLINO CASTELLANA — ROMANO — PELLEGRINO — PETROTTA — DRAGO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 11 *maggio* 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 54.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 aprile 1951, n. 19.

Istituzione dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 27 *del* 9 *giugno* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;

Riconosciuta la opportunità di provvedere con urgenza alla istituzione di un Ente autonomo per la organizzazione di una orchestra sinfonica siciliana con carattere di stabilità;

Sulla proposta dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 10 aprile 1951;

Su conforme parere della Commissione dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Palermo, l'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana, persona giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di organizzare ed amministrare un complesso orchestrale permanente, di cui possono avvalersi:

a) la Regione siciliana, mediante trasmissioni radiofoniche e manifestazioni tendenti a ricreare il popolo siciliano e ad elevarne il gusto artistico;

b) gli Enti pubblici e privati, nonchè le associazioni che concorreranno stabilmente al finanziamento dell'Ente;

c) gli enti ed i privati che occasionalmente convengano con l'Ente di servirsi dell'orchestra;

d) lo stesso Ente, mediante concerti e spettacoli.

La Regione potrà utilizzare l'orchestra, per fini di propaganda anche fuori del territorio della Regione e, in via eccezionale, all'estero.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da un fondo di dotazione iniziale di L. 30.000.000 concesso dalla Regione;

b) da eventuali conferimenti da parte di enti pubblici e privati;

c) dai beni che, a qualsiasi titolo, pervengano all'Ente;

d) da eventuali utili di gestione.

Art. 4.

Al finanziamento dell'Ente si provvede:

a) con i contributi che enti pubblici, enti privati ed associazioni si impegnano a versare, per un periodo di almeno due anni, in base ad apposita convenzione da stipulare con l'Ente autonomo;

b) col ricavato della cessione occasionale dell'orchestra a norma della lettera *c*) dell'art. 2;

c) coi proventi dell'attività svolta direttamente dall'Ente ai sensi della lettera *d*) dell'art. 2;

d) con elargizioni volontarie di enti e privati;

e) con un contributo integrativo della Regione in misura pari alla somma occorrente annualmente per assicurare il pareggio del bilancio dell'Ente e, in ogni caso, non eccedente la metà del preventivo di spese nè il limite massimo di lire 40.000.000.

Gli enti ed associazioni sovventori hanno diritto di usufruire gratuitamente di prestazioni dell'orchestra in proporzione al contributo versato.

Art. 5.

L'Ente è amministrato da un Consiglio direttivo nominato con decreto del Presidente della Regione, così composto:

a) dal presidente, designato dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo;

b) da un rappresentante dell'Assessorato delle finanze;

c) da cinque componenti, designati ognuno dai maggiori enti finanziatori, ivi compreso l'Ente Regione;

d) da due esperti, in rappresentanza della categoria dei lavoratori, designati dall'Assessorato del lavoro su terne proposte dalle organizzazioni interessate.

Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Del Consiglio fa parte, altresì, con voto consultivo il direttore artistico dell'orchestra.

Il Consiglio direttivo dell'Ente entro tre mesi dalla sua costituzione è tenuto a presentare al Governo della Regione, per l'approvazione, lo statuto dell'Ente.

Art. 6.

L'organico e il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo sarà disciplinato da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assessore per il turismo e lo spettacolo.

Il personale tecnico deve essere assunto esclusivamente in base a concorso per titoli ed esami.

Il direttore artistico sarà assunto a tempo determinato, su terna proposta dal Consiglio direttivo, con decreto del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore per il turismo e lo spettacolo.

Nelle more dei concorsi successivi al primo il Consiglio direttivo dell'Ente potrà provvedere a scritturare a tempo determinato e, in ogni caso, per periodi non eccedenti i sei mesi, gli elementi strettamente indispensabili per completare i quadri.

Art. 7.

E' costituito presso l'Ente un Collegio di sindaci, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto dell'Assessore per le finanze.

La designazione di uno dei membri effettivi e di uno dei supplenti è devoluta all'Assessore per il turismo e lo spettacolo.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il Governo della Regione vigila sull'attività dell'Ente.

Ove dovessero ricorrere giustificati motivi, il Presidente della Regione, su richiesta dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo, può sciogliere il Consiglio direttivo ed affidare l'amministrazione straordinaria ad un commissario.

Entro sei mesi da tale nomina il Consiglio direttivo deve essere riconosciuto.

Art. 9.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo, utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria della rubrica « Assessorato del turismo e dello spettacolo ».

Art. 10.

L'organizzazione, la formazione del primo bilancio e la provvisoria amministrazione dell'Ente autonomo, fino a quando non sarà costituito il Consiglio direttivo, ai sensi del precedente art. 5, sono affidati ad un Comitato provvisorio di tre membri nominati dal Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori per il turismo e lo spettacolo e per le finanze.

Art. 11.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.

Art. 12.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 aprile 1951

RESTIVO

DRAGO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 28 *maggio* 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 57.

DECRETO PRESIDENZIALE 20 marzo 1951, n. 39/A.

Riconoscimento della personalità giuridica del Centro di studi filologici e linguistici siciliani.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 27 *del* 9 *giugno* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana;

Visti gli articoli 1 e seguenti del Codice civile;

Vista l'istanza in data 19 febbràio 1951 del prof. Lauro Chiazzese, presidente del Centro di studi filologici e linguistici siciliani;

Visto l'atto costitutivo del Centro di cui sopra per notaio Gaspare Roberto Di Vita, n. 6429 di repertorio, del 15 febbraio 1951, nonchè lo statuto del Centro costituito di n. 25 articoli allegato all'atto costitutivo medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica del « Centro di studi filologici e linguistici siciliani », con sede in Palermo.

Art. 2.

E' approvato lo statuto composto di 25 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 20 marzo 1951

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 19 *maggio* 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 55.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 18 aprile 1951, n. 20.

Concessione di mutui alle cooperative edilizie fra dipendenti dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 29 *del* 20 *giugno* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza alla emanazione di norme per la concessione di mutui alle cooperative edilizie fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 10 e del 13 aprile 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso l'Assessorato delle finanze della Regione siciliana un fondo destinato alla concessione di mutui in favore di cooperative costituite fra appartenenti alle categorie di cui al successivo art. 2 che si propongano la costruzione e l'acquisto di appartamenti la cui costruzione abbia avuto inizio successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo Presidenziale, di case di abitazione del tipo economico di cui all'art. 49 del testo unico sulla edilizia popolare approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, da assegnare in proprietà individuale ai singoli soci.

Art. 2.

Possono far parte delle cooperative di cui all'art. 1:

1) dipendenti dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana;

2) dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana;

3) impiegati di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni statali i quali prestino servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione siciliana, presso l'Assemblea regionale siciliana o presso il Consiglio di giustizia amministrativa o presso le sezioni della Corte dei conti istituiti presso la Regione siciliana.

E' consentita per ciascuna cooperativa la partecipazione di un tecnico estraneo alle categorie di cui sopra, il quale presti gratuitamente la sua opera a favore della cooperativa medesima, nonchè di due dipendenti statali, anche se a riposo.

E' altresì consentita la concessione di mutui in favore di cooperative delle quali facciano parte dipendenti statali anche a riposo a condizione che:

a) un congruo numero di soci rientri nelle categorie indicate nel primo comma del presente articolo;

b) tutti i soci appartengano alla cooperativa da epoca anteriore al 1° gennaio 1951;

c) gli edifici della cooperativa fossero già in costruzione alla predetta data del 1° gennaio 1951.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei mutui, corredate dal progetto esecutivo o dalla perizia di stima per le costruzioni da completare e per gli appartamenti di cui è consentito l'acquisto ai termini dell'art. 1, devono essere presentate all'Assessorato delle finanze.

I progetti esecutivi e le perizie saranno trasmessi all'Assessorato dei lavori pubblici per il giudizio sulla loro ammissibilità tecnica.

L'Assessorato dei lavori pubblici esercita la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, cura il collaudo delle costruzioni e procede ai relativi accertamenti ed esami tecnici che il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, demanda al Ministero dei lavori pubblici ed agli Uffici del genio civile.

Art. 4.

La concessione del mutuo è accordata con decreto dell'Assessore per le finanze. Le relative somministrazioni saranno disposte su presentazione degli stati d'avanzamento dei lavori.

Il mutuo è garantito da ipoteca di 1° grado sulle aree e sulle costruzioni a favore dell'Amministrazione regionale. Nella ipotesi prevista nell'ultimo comma dell'art. 2 l'ipoteca potrà essere anche di grado immediatamente successivo.

Art 5.

Le somme anticipate verranno restituite in trenta annualità costanti posticipate comprensive dell'interesse del 2% a partire dal 1° gennaio successivo al giorno in cui il fabbricato è dichiarato abitabile.

Art. 6.

Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto legislativo coloro che non risiedano nel comune ove sorgono gli alloggi o che in detto comune siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze della loro famiglia a norma dell'art. 31 del testo unico sull'edilizia popolare e sue successive modificazioni.

Gli assegnatari di alloggi devono occuparli personalmente o a mezzo di parenti fino al secondo grado per non meno di un quinquennio dalla data della assegnazione.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio comporta la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio, a meno che l'assegnatario non sia stato trasferito in altra sede di servizio.

Art. 7.

L'Assessore per le finanze, assistito dalla Commissione di cui al successivo capoverso invigila sulla osservanza delle norme contenute nel presente decreto, decide sugli abusi e sulle irregolarità, nonchè su tutte le controversie, aventi per oggetto rapporti sociali, che possano sorgere in seno alle cooperative.

La Commissione è presieduta dall'Assessore per le finanze ed è composta da un magistrato del Consiglio di giustizia amministrativa, da un magistrato della Corte dei conti e da un funzionario per ciascuno dei seguenti Assessorati: finanze, lavori pubblici e lavoro.

I componenti tale Commissione debbono astenersi dall'intervenire nella trattazione delle questioni comunque attinenti alla cooperativa di cui eventualmente facciano parte.

Art. 8.

Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dal presente decreto e quelli occorrenti per le costruzioni in esso contemplate, compresi gli acquisti di aree edificabili e gli appalti, godono delle agevolazioni tributarie di cui all'art. 24 della legge nazionale 28 febbraio 1949, n. 43 ed agli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, rimanendo salve tutte le altre agevolazioni in materia cooperativa contemplate dalle disposizioni in vigore nonchè quelle della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, anche per quanto riguarda l'imposta sui fabbricati e la relativa sovrimposta comunale e provinciale, e quella della legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408, per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sulle somme mutuate.

Per le aree fabbricabili necessarie all'attuazione del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 22 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 9.

Per la concessione dei mutui di cui al presente decreto legislativo, l'Assessorato delle finanze è autorizzato ad anticipare la somma di L. 100.000.000 nell'anno finanziario 1950-51 utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria del bilancio per l'anno finanziario in corso nonchè la disponibilità di cui al decreto legislativo Presidenziale 20 marzo 1951, n. 3.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad opportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La legge del bilancio autorizzerà le somme che saranno anticipate negli anni finanziari 1951-52 e seguenti.

Art. 10.

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.

Art. 11.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 aprile 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 aprile 1951, n. 21.

Costruzione e gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 29 del 20 giugno* 1951).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28 e le altre disposizioni ivi richiamate;

Ritenuta la necessità di provvedere con urgenza alla costruzione di stazioni ad uso di linee automobilistiche per assicurare il conforto dei viaggiatori e l'assistenza tecnica alle imprese esercenti autolinee;

Sulla proposta dell'Assessore delegato ai servizi dei trasporti e delle comunicazioni, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 3 aprile 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato a costruire e arredare, nelle località terminali degli autoservizi e lungo gli itinerari degli stessi in corrispondenza delle località di sosta o di diramazione, autostazioni provviste di adeguata attrezzatura per il conforto dei viaggiatori e per l'assistenza tecnica alle imprese esercenti autolinee.

Le autostazioni debbono rispondere a tipi uniformi le cui caratteristiche saranno determinate preventivamente con decreto del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici.

Art. 2.

Le località da dotare di autostazioni, nonchè il tipo di autostazione da costruire in ciascuna località, sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta.

Art. 3.

Le autostazioni possono essere gestite direttamente dall'Amministrazione regionale, da enti pubblici o da private imprese.

L'esercizio delle autostazioni è concesso alle imprese private e agli enti pubblici con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato ai trasporti, di concerto con l'Assessore per le finanze.

La concessione è accordata in base ad apposito disciplinare, nel quale, oltre alle condizioni di carattere tecnico da osservarsi dal concessionario, devono risultare:

a) la misura del canone annuo da corrispondere alla Regione;

b) la durata della concessione, che non può comunque superare gli anni 20;

c) la misura della cauzione da versare dal concessionario a garanzia degli obblighi messi a suo carico;

d) l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autostazione;

e) la facoltà dell'Amministrazione regionale di sostituirsi al concessionario, ove non adempia all'obbligo di cui alla lettera precedente, a spese del medesimo;

f) la clausola secondo cui le migliorie, gli ampliamenti e ogni altra opera stabile, che il concessionario faccia nel l'autostazione, entrano nel patrimonio della Regione senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

g) le cause che possono determinare la decadenza immediata dalla concessione.

Art. 4.

Le imprese che usufruiscano delle autostazioni previste dal presente decreto legislativo, verseranno all'Amministrazione regionale e al concessionario un canone mensile anticipato, che sarà fissato per ogni singola impresa con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato ai trasporti, tenendo conto dell'uso che ciascuna impresa faccia dell'autostazione, e della capacità economica dell'impresa stessa.

Il Presidente della Regione o l'Assessore delegato ai trasporti può, con proprio decreto, rendere obbligatorio, per tutte le autolinee facenti scalo in un centro abitato fornito di autostazione, l'uso della stessa.

Art. 5.

Il Presidente della Regione o l'Assessore delegato ai trasporti può, con proprio decreto, disporre che, per determinati percorsi, la vendita dei biglietti ai viaggiatori sia fatta esclusivamente dalla biglietteria.

La medesima autorità regionale provvede in tal caso a stabilire discrezionalmente le norme e le modalità per regolare i rapporti tra le varie imprese.

Art. 6.

Le opere occorrenti per la costruzione delle autostazioni previste nel presente decreto legislativo sono considerate di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Gli edifici adibiti ad autostazioni fanno parte del patrimonio regionale; gli arredi e le attrezzature in genere sono iscritti nell'inventario dei beni mobili in consegna all'Ufficio dei trasporti e delle comunicazioni presso la Presidenza regionale.

Art. 7

I fondi per il conseguimento dei fini di cui al presente decreto legislativo saranno stanziati per ciascun esercizio, con la legge di bilancio.

Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 50 milioni; a tale onere si fa fronte utilizzando parte dell accantonamento di cui al capitolo n. 278 sulla previsione della spesa del bilancio 1950-51.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi della legge regionale 13 marzo 1951, n. 28 e delle disposizioni da questa richiamate.

Art. 9.

I presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 aprile 1951

RESTIVO

FRANCO — TOCCO VERDUCCI — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo regionale, addì 31 *maggio* 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 58.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 7 maggio 1951, n. 22.

Norme per la pubblicazione delle direttive fondamentali dell'agricoltura e per la organizzazione ed il funzionamento dei consigli, comitati, commissioni e dell'ufficio della riforma agraria.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 29 *del* 20 *giugno* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo della Regione con l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

Art. 1.

Pubblicazione delle direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura

Fermo restando per i piani generali di bonifica quanto previsto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ai fini dei ricorsi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del citato decreto, le direttive fondamentali di trasformazione previste dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, anche se compilate per terreni ricadenti in comprensori di bonifica, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono.

Art. 2.

Termini per i ricorsi.

I proprietari interessati possono prendere visione delle direttive di trasformazione presso l'Ispettorato agrario competente per territorio e possono presentare ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste avverso le direttive stesse, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, all'ispettore provinciale dell'agricoltura competente.

Gli ispettori trasmettono gli eventuali ricorsi con il parere del Comitato provinciale dell'agricoltura all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al 1° comma.

L'Assessore decide sui ricorsi presentati apportando le eventuali modifiche alle direttive fondamentali e procede alla approvazione di esse in conformità della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

Art. 3.

Commissioni comunali.

Le Commissioni comunali di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, sono nominate con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Le designazioni da parte degli enti e delle organizzazioni interessate devono pervenire all'Assessorato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Trascorso infruttuosamente tale termine l'Assessore provvede direttamente alla scelta dei rappresentanti non designati.

Art 4.

Indennità ai tecnici estranei all'Amministrazione incaricati della redazione delle direttive di trasformazione.

Per la compilazione delle direttive fondamentali l'Assessorato dell'agricoltura e delle forteste può avvalersi anche dell'opera di tecnici estranei all'Amministrazione.

Agli stessi sono corrisposti i seguenti compensi:

L. 50.000 sino ad Ha 1.000; L. 30 ad Ha. per gli ulteriori Ha. da 1001 a 5.000; L. 20 ad Ha. per gli ulteriori Ha. da 5001 a 10.000; L. 10 ad Ha. per gli ulteriori Ha. da 10.001 a 20.000; L. 5 ad Ha. per gli ulteriori Ha. eccedenti i 20.000.

Ai predetti tecnici non possono essere corrisposte altre indennità nè rimborsate altre spese tranne quelle occorrenti per le eventuali analisi dei terreni.

Art. 5.

Gettoni di presenza per i consigli, commissioni, comitati

Ai componenti ed ai segretari del consiglio regionale dell'agricoltura e dei relativi sottocomitati, del comitato regionale della bonifica e dei relativi sottocomitati, dei comitati provin-

ciali dell'agricoltura e delle commissioni comunali di cui all'art. 39 della legge di riforma agraria, nonchè ai tecnici che possono essere chiamati a parteciparvi, spetta un gettone di presenza di L. 1000 se estranei alle Amministrazioni della Regione e di altri Enti pubblici, e di L. 500 se appartenenti alle predette amministrazioni. Ai presidenti è corrisposto un gettone di presenza di L. 1500.

I componenti e i tecnici di cui al comma precedente, che non fanno parte delle Amministrazioni della Regione o di altri Enti pubblici, sono equiparati, agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali di grado 5° per l'intervento alle adunanze e per le missioni loro conferite.

Art. 6.

Incarichi

In applicazione a quanto previsto dall'art. 53, lettera *b*), della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a commettere, mediante proprio decreto, incarichi temporanei per la più razionale applicazione della legge sopracitata.

Il limite massimo della retribuzione spettante agli incaricati non può comunque eccedere lo stipendio iniziale previsto per il personale statale di grado 5°.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli incarichi da conferire non possono contemporaneamente superare il numero di otto.

Art. 7.

Personale per l'Ufficio regionale R. A.

Al fine di provvedere temporaneamente alle esigenze dell'Ufficio regionale per la riforma agraria, l'Assessore per la agricoltura e le foreste è autorizzato ad assumere personale non di ruolo entro i limiti seguenti:

Personale di 1ª categoria . . .	n. 15
Personale di 2ª categoria . .	» 25
Personale di 3ª categoria	» 10
Personale di 4ª categoria	» 6

A tale personale si applicano, in quanto non contrastino col presente decreto, le norme previste dalla legge regionale 28 agosto 1949, n. 53 per il personale non di ruolo.

Art. 8.

Distacchi e comandi

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a distaccare sempre che vi siano le corrispondenti vacanze nei posti previsti dall'articolo precedente presso gli Uffici regionali e periferici, personale prescelto dagli Uffici provinciali e comunali, statistico-economico per l'agricoltura, dagli Uffici provinciali dell'alimentazione (Sepral) dagli Enti locali, da Istituti pubblici ed enti dipendenti o comunque vigilati dall'Amministrazione regionale.

Al predetto personale si applicano le norme previste dal penultimo ed ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53.

Art. 9.

Norme per l'assunzione del personale non di ruolo

Il personale non di ruolo di cui al presente decreto legislativo può essere assunto per un periodo non superiore a sei mesi e potrà essere riassunto per ulteriori uguali periodi a giudizio insindacabile dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sempre che permangano le esigenze di servizio che hanno determinato l'assunzione stessa.

Il personale di che trattasi non ha diritto a stabile collocamento.

Per il personale assunto in base al presente decreto non si applica quanto previsto dall'art. 4 e dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 28 agosto 1949, n. 53.

Art. 10.

Oneri finanziari

Agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto si provvederà con imputazione alla spesa autorizzata dall'art. 49 della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

Con successivi decreti sarà provveduto alla emanazione delle ulteriori norme previste dall'art. 53 della citata legge sulla riforma agraria nonchè al riordinamento dell'E.R.A.S. e dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 2 della stessa legge.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetti dal 1° gennaio 1951.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 maggio 1951

RESTIVO

MILAZZO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 7 giugno 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 59.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 13 aprile 1951, n. 23.

Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 31 *del* 28 *giugno* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Viste le leggi regionali 1° luglio 1947, nn. 2 e 3;

Vista la legge regionale 20 marzo 1950, n. 28;

Ravvisata l'urgente necessità di dettare norme in materia di riscossione delle imposte dirette per gli anni 1951 e 1952;

Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;

Su proposta dell'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 3 e del 10 aprile 1951;

Su parere conforme della Commissione legislativa della Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Le norme della legge 20 marzo 1950, n. 28, relative alla determinazione della misura dell'aggio di riscossione per gli esattori delle imposte dirette, sono estese agli anni 1951 e 1952.

Il carico da tenere in calcolo nella determinazione dell'aggio per gli anni 1951 e 1952 è quello compreso nei ruoli di riscossione, rispettivamente, negli anni 1950 e 1951.

Il termine per la presentazione delle domande di rescissione è di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo Presidenziale per l'anno 1951, e del 31 ottobre 1951 per l'anno 1952. Tale termine è perentorio.

Art. 2.

L'Assessore per le finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, al collocamento di ufficio delle esattorie già vacanti o che si renderanno vacanti per effetto della rescissione del contratto o qualunque altra causa.

Art. 3.

Per le esattorie da collocare di ufficio, per quelle in delegazione ed in gestione provvisoria, e per quelle per le quali dovesse procedersi alla nomina di un delegato o di un gestore provvisorio, l'Assessore per le finanze ha la facoltà di determinare l'aggio, caso per caso, anche prescindendo dalle condizioni di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1950, n. 28, ad eccezione di quanto stabilito dalla lettera *c*).

Art. 4.

Con decreto dell'Assessore per le finanze può essere riconosciuta ad istituti od enti pubblici, che abbiano gestito o comunque gestiscano, anche in delegazione, esattorie delle imposte dirette, la qualità di esattore, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 942, nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

Il riconoscimento di tale qualità è subordinato alla presentazione di domanda da parte dell'istituto o ente pubblico interessato, contenente la esplicita accettazione della vigilanza dell'autorità finanziaria amministrativa regionale.

Il costo della vigilanza, da determinarsi con decreto dell'Assessore per le finanze, è a carico dell'istituto od ente.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, il limite massimo del 75 per cento per la prestazione di cauzioni esattoriali mediante polizza fidejussoria, stabilito nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, applicato nel territorio della Regione siciliana in forza della legge 25 giugno 1948, n. 22, è elevato all'85 per cento.

L'Assessorato delle finanze può, in casi eccezionali, consentire che il limite sia portato sino al cento per cento.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo sarà presentato alla Assemblea regionale per la ratifica nel termine e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche, nonchè della legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Polermo, 13 aprile 1951

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 25 *giugno* 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 62.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 18 aprile 1951, n. 24.

Provvedimenti per lo sviluppo dei complessi idrominerali di Acireale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 31 *del* 28 *giugno* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza all'adozione di provvedimenti per lo sviluppo di complessi idrominerali e idrotermali di Acireale;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 10 aprile 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la finanza ed il patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

Tutti gli stabilimenti idrominerali e idrotermali esistenti nel territorio del comune di Acireale e gli immobili facenti parte di tali stabilimenti, compresi i diritti, le accessioni e le pertinenze afferenti agli immobili stessi, nonchè le cose mobili comprese ed incorporate in detti beni immobili o al servizio di essi, sono attribuiti in libera proprietà dell'Amministrazione del demanio della Regione, che è autorizzata ad utilizzare industrialmente le acque scaturenti naturalmente o artificialmente, o comunque esistenti nel suddetto territorio, e specificatamente nella zona da delimitarsi a norma dell'art. 4.

Le concessioni in atto a qualsiasi titolo esistenti sono revocate con decorrenza dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

L'Amministrazione demaniale ha la facoltà di procedere alla espropriazione per pubblica utilità dei beni necessari per la migliore utilizzazione dei complessi indicati nell'art. 1.

Le opere necessarie ai fini predetti sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 71 della legge sulla espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865.

Le indennità da corrispondere per effetto della applicazione del presente decreto sono determinate con i criteri stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

L'Amministrazione demaniale è altresì autorizzata a procedere alla definizione, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, dei rapporti con i privati concessionari che alla data del 1° gennaio 1951 abbiano eseguito impianti per l'utilizzazione a scopo industriale di acque comprese nella zona indicata nell'art. 1.

Art. 3.

L'Amministrazione del demanio potrà concedere l'esercizio delle attività previste dall'art. 1 in base ad apposita convenzione da approvarsi con decreto dell'Assessore per le finanze, su parere del Consiglio di giustizia amministrativa stipulata esclusivamente da enti od istituti pubblici, cui la predetta amministrazione partecipi con il conferimento dei beni demaniali nonchè con apporti in denaro liquido, non inferiori al 40% del capitale in numerario.

Art. 4.

La delimitazione della zona di cui all'art. 1 sarà fatta entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere ed il Consiglio di giustizia amministrativa.

Art. 5.

Per le finalità previste dal presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 da assegnare quanto a L. 50.000.000 nell'anno finanziario 1950-51 e quanto al rimanente importo nell'anno finanziario 1951-52.

Art. 6.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo utilizzando i fondi comunque disponibili o accantonati nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1950-51.

Art. 7.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4.

Art. 8.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 aprile 1951

RESTIVO

BORSELLINO CASTELLANA — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo della Regione siciliana, addì 16 *giugno* 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 60.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 18 aprile 1951, n. 25.

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 31 *del* 28 *giugno* 1951)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche;

Viste le leggi regionali 3 gennaio 1951, n. 1 e 13 marzo 1951, n. 28;

Considerata la urgente necessità di adottare provvedimenti in materia di avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 4 gennaio e del 13 aprile 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per il lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità;

Decreta:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

E' istituita presso l'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale, la Commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

Art. 2.

La Commissione regionale di cui all'art. 1 esprime pareri:

1) sulla organizzazione sulla disciplina del collocamento della mano d opera e sui criteri di valutazione circa la precedenza nell'avviamento;

2) sui ricorsi avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. in materia di collocamento, ed avverso le decisioni delle Commissioni provinciali;

3) sulla richiesta di costituzione di corsi di addestramento professionale e di qualificazione, riqualificazione e perfezionamento, nonchè sulla istituzione di cantieri-scuola.

Art. 3.

Alla Commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto legislativo spettano, nell ambito della Regione siciliana, tutti i compiti demandati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 alla Commissione centrale di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo.

Art. 4.

La Commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza a. lavoratori involontariamente disoccupati di cui al' art. 1 è presieduta dall'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale.

In caso di assenza o di impedimento la Commissione è presieduta dal direttore regionale dell'Assessorato del lavoro.

Essa è composta:

1) da due rappresentanti dei lavoratori designati dalle proprie organizzazioni, da due rappresentanti dei datori di lavoro, da uno degli artigiani designati dalle rispettive organizzazioni sindacali regionali;

2) dal direttore regionale dell'Assessorato del lavoro, e dal capo della divisione lavoro;

3) da un funzionario in rappresentanza di ciascuno degli Assessorati delle finanze, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e della pubblica istruzione;

4) dall'ispettore regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Un funzionario dell'Assessorato del lavoro ha le mansioni di segretario.

Art. 5.

Nella trattazione della materia di cui all'art. 3 del presente decreto legislativo, la Commissione sarà integrata:

1) da un consigliere di appello designato dal Primo Presidente della Corte di appello di Palermo;

2) dal capo dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura;

3) da un rappresentante dei tecnici e dirigenti di aziende agricole.

Art. 6.

I componenti la Commissione di cui agli articoli precedenti vengono nominati con decreto dell'Assessore per il lavoro, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo, gravano sul bilancio della Regione rubrica dell'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale.

Art. 8.

E' istituito un « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati ».

Il Fondo predetto è alimentato:

a) da contributi della Regione siciliana;

b) da eventuali contributi dello Stato;

c) da contributi volontari effettuati da privati, enti e da associazioni;

d) dalla realizzazione dell'alienazione dei prodotti finiti, ottenuti dalle lavorazioni effettuate dagli allievi durante lo svolgimento di precedenti corsi e dalla alienazione di materie grezze residuate dalla lavorazione ed utensili non utilizzabili per altri corsi.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, di concerto con quello per le finanze saranno stabilite le norme per l'amministrazione e l'impiego del Fondo.

TITOLO II.

Corsi professionali per i lavoratori disoccupati.

Art. 9.

Possono essere istituiti nel territorio della Regione siciliana, a cura dell Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale corsi di addestramento professionale, qualificazione, perfezionamento e riqualificazione, per apprendisti artigiani e lavoratori disoccupati.

Tali corsi possono essere affidati ad enti, istituti, scuole ed associazioni, previa autorizzazione dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, sentito il parere della Commissione regionale di cui all'art. 1 e seguenti.

Art. 10.

Tutti gli allievi che frequentano i corsi hanno diritto oltre al sussidio di disoccupazione eventualmente ad essi spettante, ed una integrazione di L. 200 per ogni giornata di effettiva presenza.

Gli allievi dei corsi che non percepiscono, quantunque disoccupati, la indennità giornaliera di disoccupazione, nè il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di L. 200, riceveranno un secondo assegno giornaliero di L. 100 per ogni giornata di effettiva presenza, aumentato di L. 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purchè siano a carico.

Art. 11.

Gli allievi che abbiano frequentato con regolarità e diligenza i corsi ed abbiano superato la prova finale, conseguono un attestato ed ottengono un premio di L. 3000.

Tale premio viene elevato a L. 5000 per i primi tre classificati nella graduatoria degli esami finali.

Agli allievi che pur non avendo superato la prova finale abbiano frequentato il corso, per tutta la sua durata, con particolare assiduità e diligenza, a giudizio e su proposta del direttore del corso, può essere concesso un premio di L. 1000.

L'attestato di cui al primo comma del presente articolo costituisce titolo preferenziale, nel collocamento e nella emigrazione rispetto agli altri titoli.

Art. 12.

Sono ammessi a frequentare i corsi di cui nei precedenti articoli, gli apprendisti artigiani di età non inferiore agli anni 14 ed ai lavoratori disoccupati che non abbiano superato il 45º anno di età.

Alla selezione degli aspiranti provvedono gli Uffici provinciali del lavoro, competenti per territorio, con la partecipazione di un rappresentante dell'Assessorato del lavoro.

Art. 13.

Al direttore del corso viene corrisposto un compenso mensile di L. 12.000; agli insegnanti L. 350 per ogni ora di insegnamento; agli istruttori L. 200 ed agli aiuto-istruttori L. 150 per ogni ora.

Al personale di segreteria viene corrisposto un compenso di L. 6000 mensili.

Ai commissari di esami va corrisposta una indennità giornaliera di L. 1000.

Le spese previste nei preventivi, per materiale di consumo, per esercitazioni pratiche, dispense, testi, materiale didattico, cancelleria, postali, e di organizzazione, non possono superare il 60% dell'ammontare complessivo del trattamento economico degli allievi, computato nella proposta, esclusi i premio finale e l'eventuale secondo assegno giornaliero di L. 100 e relative integrazioni.

Art. 14.

Gli enti, gli istituti, scuole ed associazioni che promuovono corsi per l'addestramento professionale, qualificazione, perfezionamento e riqualificazione, ottenutane l'autorizzazione, sono tenuti a comunicare alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, la istituzione dei corsi ed a segnalare i nominativi degli iscritti.

Art. 15.

Le modalità organizzative dei corsi di cui nei precedenti articoli sono stabilite con apposite circolari dell'Assessore per il lavoro.

TITOLO III

Cantieri-scuola per lavoratori disoccupati

Art. 16.

L'Assessore per il lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale promuove direttamente o autorizza l'apertura di cantieri-scuola, per lavoratori disoccupati, di rimboschimento e di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

I progetti relativi debbono portare l'approvazione dei competenti organi tecnici.

Art. 17.

I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari.

L'iscrizione ai cantieri avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio, che, di intesa con la direzione dei cantieri stessi e con la partecipazione di un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, provvede alla selezione delle domande ed all'avviamento.

Art. 18.

I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, ad una indennità giornaliera di L. 300.

Qualora non percepiscano il sussidio di disoccupazione, oltre alle L. 300 di cui al precedente comma, percepiranno una indennità integrativa di L. 200, se celibi, e di L. 300, se coniugati, aumentata di L. 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purchè siano a carico.

A lavori ultimati, all'atto della chiusura del cantiere, a giudizio del direttore del cantiere stesso, verrà corrisposto ai frequentatori un premio finale di L. 5000.

Art. 19.

Al direttore del cantiere viene corrisposto un assegno mensile di L. 35.000 ed agli istruttori un assegno di L. 1000 per ogni giornata di effettiva presenza.

Art. 20.

Le spese per attrezzatura, materiale, mano d'opera specializzata e trasporti, sono a carico dell'Ente gestore.

L'Assessorato del lavoro, soltanto in via eccezionale, potrà concorrere nelle spese per acquisto di materiale, con contributo che in ogni caso non dovrà superare il 30% della spesa preventivata per l'acquisto del materiale stesso.

Art. 21.

Le modalità organizzative dei cantieri-scuola sono stabilite con apposite circolari dell'Assessore per il lavoro, la previdenze ed assistenza sociale.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 22.

Sul fondo di cui all'art. 8 l'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, di concerto con quello per le finanze, provvede al finanziamento dei corsi e dei cantieri di cui al presente decreto legislativo ed alla corresponsione di contributi previsti dell'ultimo comma del precedente art. 20.

Art. 23.

Gli stanziamenti per l'attuazione del presente decreto legislativo saranno fissati di anno in anno con apposita disposizione da inserire nella legge di bilancio.

Art. 24.

Sono abrogati il decreto legislativo Presidenziale 30 novembre 1949, n. 36, che istituisce la Commissione regionale per l'imponibile della mano d'opera in agricoltura, ratificato con la legge 3 giugno 1950, n. 39 e la legge 27 febbraio 1950, n. 17, che istituisce corsi di qualificazione, di perfezionamento e di rieducazione per i lavoratori disoccupati.

Art. 25.

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.

Art. 26.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1950, n. 17.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 aprile 1951

RESTIVO

PELLEGRINO — LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti Assessorato del lavoro, previdenza e assistenza sociale, addì 27 giugno 1951, *registro n.* 1, *foglio n.* 63.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8101616) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.